



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 297

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 9 luglio 2024

INDICE

Commissioni congiunte

| | | |
|---|------|---|
| 6 ^a (Finanze e tesoro-Senato) e VI (Finanze-Camera): | | |
| <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i> | Pag. | 5 |

Commissioni riunite

| | | |
|---|------|---|
| 2 ^a (Giustizia) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): | | |
| <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 2)</i> | Pag. | 6 |
| 8 ^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) e 10 ^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale): | | |
| <i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 1)</i> | » | 7 |

Commissioni permanenti

| | | |
|--|------|----|
| 1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 74)</i> | Pag. | 8 |
| <i>Sottocommissione per i pareri</i> | » | 8 |
| <i>Plenaria</i> | » | 13 |
| 2 ^a - Giustizia: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 121)</i> | » | 30 |
| <i>Plenaria</i> | » | 30 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 122)</i> | » | 39 |
| 3 ^a - Affari esteri e difesa: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 62)</i> | » | 40 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 63)</i> | » | 40 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 64)</i> | » | 41 |

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

| | | |
|---|-------------|----|
| 4 ^a - Politiche dell'Unione europea: | | |
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 42 |
| 6 ^a - Finanze e tesoro: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 67)</i> | » | 52 |
| <i>Plenaria</i> | » | 52 |
| 8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica: | | |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 65)</i> | » | 59 |
| <i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 66)</i> | » | 59 |
| <i>Plenaria</i> | » | 60 |
| 10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale: | | |
| <i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i> | » | 84 |
| <i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i> | » | 91 |

Commissioni straordinarie

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

| | | |
|---------------------------|-------------|----|
| <i>Plenaria</i> | <i>Pag.</i> | 93 |
|---------------------------|-------------|----|

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

| | | |
|---|-------------|----|
| <i>Comitato III. Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali</i> | <i>Pag.</i> | 95 |
|---|-------------|----|

COMMISSIONI CONGIUNTE

6^a (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Martedì 9 luglio 2024

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente
della 6^a Commissione del Senato*
GARAVAGLIA

*indi del Vice Presidente
della 6^a Commissione del Senato*
PATTON

Orario: dalle ore 12,55 alle ore 13,50

AUDIZIONI DEL DOTTOR MARCO ROBERTI, PRESIDENTE, E DEL DOTTOR FRANCESCO MONTICELLI, RESPONSABILE UFFICIO STUDI, DI CONFPROFESSIONI; DEL DOTTOR MARCO CUCHEL, PRESIDENTE, DELLA RAGIONIERA MIRIAM DIEGHI, VICEPRESIDENTE, DEL DOTTOR ANDREA BONGI, COMITATO SCIENTIFICO, E DELLA DOTTORESSA LOREDANA LESTO, CONSIGLIERA, DI ANC (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI); DEL DOTTOR VINCENZO DE LUCA, RESPONSABILE SETTORE FISCALITÀ D'IMPRESA DI CONFCOMMERCIO; DEL DOTTOR MARINO GABELLINI, RESPONSABILE UFFICIO TRIBUTARIO, E DELLA DOTTORESSA VALERIA TRERÈ, RESPONSABILE RELAZIONI ISTITUZIONALI, DI CONFESERCENTI, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 170 (SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIME DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI)

COMMISSIONI 2^a e 10^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 9 luglio 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 2

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 14,20 alle ore 15,05

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI ANESTESIA, ANALGESIA, RIANIMAZIONE E TERAPIA INTENSIVA (SIAARTI) E DELL'ISTITUTO SERAFICO DI ASSISI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 65, 104, 124, 570 E 1083 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MORTE VOLONTARIA MEDICALMENTE ASSISTITA)

COMMISSIONI 8^a e 10^a RIUNITE

**8^a (Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

**10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 9 luglio 2024

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 1

*Presidenza del Presidente della 10^a Commissione
ZAFFINI*

Orario: dalle ore 17,10 alle ore 18,15

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA PER LA CYBERSICUREZZA NAZIONALE (ACN) E DELL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146 (INTELLIGENZA ARTIFICIALE)

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio
e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della
Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)**

Martedì 9 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente
BALBONI

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 14,40

AUDIZIONI DEL PROFESSOR GAETANO AZZARITI, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, DELLA PROFESSORESSA ILENIA MASSA PINTO, ORDINARIA DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO (INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA), DEL PROFESSOR GIOVANNI PICCIRILLI, ASSOCIATO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA DELLA UNIVERSITÀ LUISS GUIDO CARLI DI ROMA (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA) E DEL PROFESSOR MASSIMO VILLORE, EMERITO DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI (INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA), SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 574, 892, 976 E 1137 (MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI APPROVAZIONE DI DISEGNI DI LEGGE E OMOGENEITÀ DEI DECRETI-LEGGE)

Sottocommissione per i pareri

64^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 16,30.

(Doc. XXII, n. 14) ZANETTIN – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il documento in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando, all'articolo 3, comma 2, l'opportunità di sostituire le parole: « può avviare apposite iniziative legislative » con le seguenti: « può segnalare la necessità di avviare apposite iniziative legislative ».

La Sottocommissione conviene.

(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1025) CRISANTI e altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1086) Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

– il provvedimento si compone di 36 articoli, organizzati in cinque Titoli, che intervengono in materia di sicurezza stradale, modificando

in più punti il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e altri testi normativi afferenti a questo settore;

– in particolare, nell’ambito del Titolo I, dedicato agli illeciti, alle sanzioni e al controllo, l’articolo 1 modifica in senso più restrittivo la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all’assunzione di stupefacenti; l’articolo 2 inasprisce il quadro sanzionatorio in materia di abbandono di animali su strada o nelle relative pertinenze; l’articolo 3 introduce la disciplina dell’*alcolock*, dispositivo che impedisce l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero; l’articolo 4 inserisce la previsione della sospensione breve della patente correlata al punteggio e inasprisce il quadro sanzionatorio per l’eccesso di velocità all’interno del centro abitato e per l’uso di telefoni durante la guida; l’articolo 5 riguarda la promozione dell’attività formativa di educazione stradale nelle scuole; l’articolo 6 istituisce il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; l’articolo 7 interviene sulle limitazioni alla guida per i neopatentati; l’articolo 8 introduce alcuni ulteriori obblighi relativi alle esercitazioni alla guida; l’articolo 9 abbassa i limiti minimi di età per poter condurre veicoli adibiti al trasporto di persone; l’articolo 10 apporta modifiche alla regolamentazione dell’accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico; l’articolo 11 riguarda l’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità nelle vie d’acqua della città di Venezia; l’articolo 12 disciplina le campagne di richiamo dei veicoli in caso di rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone; l’articolo 13 prevede una nuova disciplina dei compensi da riconoscere al personale della motorizzazione civile per le operazioni svolte;

– all’interno del Titolo II, dedicato alla micromobilità, l’articolo 14 introduce nuove disposizioni sui monopattini, prevedendo, tra l’altro: l’obbligo di esporre un contrassegno identificativo, l’obbligo del casco per tutti i conducenti, l’autorizzazione a circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; si introducono inoltre sanzioni per chi circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto ministeriale; l’articolo 15 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette; l’articolo 16 riguarda la circolazione dei motocicli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

– il Titolo III riguarda i segnali e le regole di comportamento in casi particolari. Al suo interno, l’articolo 17 innova la disciplina in materia di passaggi a livello ferroviari; l’articolo 18 reca misure volte a facilitare l’attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva; l’articolo 19 contiene disposizioni volte a potenziare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie; l’articolo 20 introduce misure di

regolazione dei flussi veicolari a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico; l'articolo 21 disciplina l'uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo; l'articolo 22 reca disposizioni volte a contrastare la circolazione contromano e l'occupazione della sede stradale;

– nell'ambito del Titolo IV, concernente la sosta, la circolazione in casi particolari e le strade, gli articoli 23 e 24 modificano la disciplina della sosta dei veicoli e della circolazione nelle ZTL, nonché i relativi quadri sanzionatori; l'articolo 25 riguarda l'istituzione di zone a traffico limitato territoriale (ZTLT), per straordinarie esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO; l'articolo 26 fissa un tetto massimo alla maggiorazione dovuta in caso di ritardato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione del codice della strada; l'articolo 27 riguarda la circolazione nei centri abitati; gli articoli 28 e 29 intervengono, rispettivamente, sulla regolamentazione della circolazione in ambito portuale e sulla definizione di macchine agricole; l'articolo 30 concerne la locazione di autobus senza conducente; l'articolo 31 esenta i veicoli portavalori dall'obbligo di dotarsi del cronotachigrafo; l'articolo 32 concerne l'accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette a limitazioni della circolazione; l'articolo 33 apporta una modifica in materia di limitazione della circolazione nelle piccole isole; l'articolo 34 novella una disposizione in materia di rimorchi;

– nell'ambito del Titolo V, infine, l'articolo 35 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'adozione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada; l'articolo 36 prevede che il Governo aggiorni il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in conformità alle modifiche apportate al codice dal disegno di legge in esame, e reca la clausola di invarianza finanziaria,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che, con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde alle seguenti esigenze:

– definire e attuare misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

– prevedere interventi urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

– provvedere, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, a un'immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (n. 169)

(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato l'atto in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,40.

Plenaria**230^a Seduta**

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REDIGENTE

(794) Tilde MINASI e altri. – Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale

(868) BASSO e altri. – Disposizioni in favore delle vittime dell'incuria nella gestione di infrastrutture e servizi di trasporto

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 25 giugno.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che non ci sono state richieste di intervento in discussione generale, avverte che sono stati presentati 26 emendamenti e 2 ordini del giorno (pubblicati in allegato) riferiti all'Atto Senato n. 794, adottato come testo base.

Si passa all'illustrazione dell'emendamento riferito all'articolo 1.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.1, che è volto ad ampliare la fattispecie presa in considerazione, anche al fine di evitare disparità di trattamento tra situazioni simili. Sottolinea che la nozione di « incuria » peraltro non è utilizzata nel linguaggio giuridico. Pertanto, volendo salvaguardare il riferimento a tale concetto, propone di sostituire le parole: « dell'incuria nella gestione » con le altre: « dall'incuria o dall'omessa manutenzione ». Del resto, la giurisprudenza consolidata fa riferimento appunto a tale fattispecie, richiamando il risarcimento del danno ingiusto per fatto colposo o doloso, *ex* articolo 2043 del codice civile, e la responsabilità per i danni derivanti dai beni in custodia, *ex* articolo 2051 del codice civile.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.1 che, per individuare i benefici da estendere alle vittime di cui al disegno di legge in titolo, richiama l'articolo 1 della legge n. 302 del 1990. A suo avviso, infatti, appare inopportuna una esplicita equiparazione alle vittime del terrorismo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.3, che sostituisce con una definizione più ampia l'elenco dei casi che possono generare il risarcimento. Vi è il rischio, infatti, che tali elencazioni assumano il carattere di tassatività, determinando una disparità di trattamento tra le vittime.

Sempre a tal fine, l'emendamento 2.4 prevede il risarcimento anche nei casi in cui i beni appartengano alle Regioni o agli enti locali e non solo allo Stato.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6 e 2.7, attraverso i quali si intende delimitare meglio il perimetro di applicazione del provvedimento, richiamando alcune disposizioni del disegno di legge n. 868, a sua prima firma, presentato su sollecitazione dei familiari delle vittime del crollo del ponte Morandi, anche al fine di garantire l'applicabilità delle disposizioni in relazione alle risorse disponibili.

A tale riguardo, l'emendamento 2.0.1 fissa al 13 agosto 2018 la data a decorrere dalla quale si applicano le norme in esame, sia per non retrocedere troppo nel tempo sia come forma di risarcimento morale da parte dello Stato nei confronti delle vittime di quella tragedia.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 3, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) precisa che gli emendamenti 4.1, 4.3, 4.0.1, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6, 4.0.7, 4.0.8, 4.0.9 e 4.0.10 prevedono specifici benefici da estendere alle vittime dell'incuria. Si dichiara disponibile a ritirarli qualora fosse approvata la proposta del senatore Cataldi, che prevede una fattispecie più ampia per il riconoscimento del risarcimento.

La relatrice SPINELLI (*FdI*) illustra l'emendamento 4.2, che differisce al 2024 e 2025 la corresponsione delle quote dei benefici di natura economica, di importo pari, rispettivamente, al 55 per cento e al 45 per cento dell'ammontare complessivo, essendo già trascorso l'anno finanziario 2023.

Il senatore CATALDI (*M5S*) illustra in particolare gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6, che prevedono la possibilità per i familiari delle vittime di richiedere un anticipo del risarcimento del danno pari, rispettivamente, al 70, al 50 o al 30 per cento di quanto previsto, in base a una quantificazione presumibile del danno. In sede di liquidazione finale, tali somme sarebbero comunque assorbite, quindi ciò non comporta oneri per il bilancio statale.

Si sofferma poi sull'emendamento 4.0.8, che prevede l'esenzione dai pedaggi delle tratte autostradali di accesso ai luoghi interessati dalle con-

sequenze del crollo del ponte Morandi, in modo da stabilire un risarcimento anche per i danni minori causati dal traffico dovuto ai cantieri per i lavori di ricostruzione.

Gli ordini del giorno G/794/1/1 e G/794/2/1 si intendono illustrati.

È così terminata la fase di illustrazione di emendamenti e ordini del giorno.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha richiesto formalmente la relazione tecnica al Governo sull'Atto Senato n. 794, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) chiede di sollecitare la presentazione della relazione tecnica, in considerazione dell'approssimarsi della data in cui ricorre il crollo del ponte Morandi, cioè il 14 agosto, e che i disegni di legge in esame sono stati presentati l'anno scorso.

Il PRESIDENTE fa presente che il Governo si adopererà per predisporre la relazione tecnica prima possibile.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore CATALDI (*M5S*) chiede di rinviare la votazione.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Cataldi, propone di rinviare la votazione dello schema di parere alla prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di astensione dei senatori CATALDI (*M5S*) e DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) nonché delle senatrici MUSOLINO (*IV-C-RE*) e VALENTE (*PD-IDP*), verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 17,10.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1086

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

il provvedimento si compone di 36 articoli, organizzati in cinque Titoli, che intervengono in materia di sicurezza stradale, modificando in più punti il codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e altri testi normativi afferenti a questo settore;

in particolare, nell'ambito del Titolo I, dedicato agli illeciti, alle sanzioni e al controllo, l'articolo 1 modifica in senso più restrittivo la disciplina sanzionatoria per la guida in stato di ebbrezza e per quella successiva all'assunzione di stupefacenti; l'articolo 2 inasprisce il quadro sanzionatorio in materia di abbandono di animali su strada o nelle relative pertinenze; l'articolo 3 introduce la disciplina dell'*alcolock*, dispositivo che impedisce l'avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del guidatore sia superiore a zero; l'articolo 4 inserisce la previsione della sospensione breve della patente correlata al punteggio e inasprisce il quadro sanzionatorio per l'eccesso di velocità all'interno del centro abitato e per l'uso di telefoni durante la guida; l'articolo 5 riguarda la promozione dell'attività formativa di educazione stradale nelle scuole; l'articolo 6 istituisce il registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto; l'articolo 7 interviene sulle limitazioni alla guida per i neopatentati; l'articolo 8 introduce alcuni ulteriori obblighi relativi alle esercitazioni alla guida; l'articolo 9 abbassa i limiti minimi di età per poter condurre veicoli adibiti al trasporto di persone; l'articolo 10 apporta modifiche alla regolamentazione dell'accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico; l'articolo 11 riguarda l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità nelle vie d'acqua della città di Venezia; l'articolo 12 disciplina le campagne di richiamo dei veicoli in caso di rischio grave per la salute o la sicurezza delle persone; l'articolo 13 prevede una nuova disciplina dei compensi da riconoscere al personale della motorizzazione civile per le operazioni svolte;

all'interno del Titolo II, dedicato alla micromobilità, l'articolo 14 introduce nuove disposizioni sui monopattini, prevedendo, tra l'altro: l'obbligo di esporre un contrassegno identificativo, l'obbligo del casco per tutti i conducenti, l'autorizzazione a circolare solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h e l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile; si introducono inoltre sanzioni per chi

circola con un dispositivo di micromobilità elettrica, diverso dai monopattini, avente caratteristiche tecniche e costruttive non conformi a quelle definite con apposito decreto ministeriale; l'articolo 15 reca una serie di disposizioni inerenti alla circolazione delle biciclette; l'articolo 16 riguarda la circolazione dei motocicli sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

il Titolo III riguarda i segnali e le regole di comportamento in casi particolari. Al suo interno, l'articolo 17 innova la disciplina in materia di passaggi a livello ferroviari; l'articolo 18 reca misure volte a facilitare l'attraversamento pedonale delle persone con disabilità visiva; l'articolo 19 contiene disposizioni volte a potenziare la sicurezza nelle gallerie ferroviarie; l'articolo 20 introduce misure di regolazione dei flussi veicolari a tutela della sicurezza delle persone esposte al traffico; l'articolo 21 disciplina l'uso dei pannelli a messaggio variabile con valore prescrittivo; l'articolo 22 reca disposizioni volte a contrastare la circolazione contromano e l'occupazione della sede stradale;

nell'ambito del Titolo IV, concernente la sosta, la circolazione in casi particolari e le strade, gli articoli 23 e 24 modificano la disciplina della sosta dei veicoli e della circolazione nelle ZTL, nonché i relativi quadri sanzionatori; l'articolo 25 riguarda l'istituzione di zone a traffico limitato territoriale (ZTLT), per straordinarie esigenze connesse alla tutela di particolari ambiti di rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica tutelati dall'UNESCO; l'articolo 26 fissa un tetto massimo alla maggiorazione dovuta in caso di ritardato pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione del codice della strada; l'articolo 27 riguarda la circolazione nei centri abitati; gli articoli 28 e 29 intervengono, rispettivamente, sulla regolamentazione della circolazione in ambito portuale e sulla definizione di macchine agricole; l'articolo 30 concerne la locazione di autobus senza conducente; l'articolo 31 esenta i veicoli portavalori dall'obbligo di dotarsi del cronotachigrafo; l'articolo 32 concerne l'accesso dei veicoli di interesse storico e collezionistico alle aree soggette a limitazioni della circolazione; l'articolo 33 apporta una modifica in materia di limitazione della circolazione nelle piccole isole; l'articolo 34 novella una disposizione in materia di rimorchi;

nell'ambito del Titolo V, infine, l'articolo 35 reca una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi, per l'adozione di decreti legislativi di riordino della legislazione in materia di motorizzazione e di circolazione di cui al codice della strada; l'articolo 36 prevede che il Governo aggiorni il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, in conformità alle modifiche apportate al codice dal disegno di legge in esame, e reca la clausola di invarianza finanziaria,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1180**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

con riguardo alla sussistenza dei presupposti straordinari di necessità e urgenza, il provvedimento risponde alle seguenti esigenze:

definire e attuare misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

prevedere interventi urgenti di protezione civile, funzionali a contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016;

provvedere, in presenza di un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, a un'immediata limitazione dell'attività edificatoria nei territori delimitati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, al fine di contenere la densità abitativa e gli effetti che un suo aumento potrebbe produrre sull'attuazione della pianificazione di protezione civile,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 794**

G/794/1/1

BASSO, FURLAN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale » (A.S. 794),

premessi che:

il disegno di legge in esame riconosce un particolare *status* giuridico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture e beni pubblici;

il 14 agosto 2018, a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova, è stata alterata notevolmente la mobilità e l'accesso al capoluogo ligure, con notevoli ripercussioni sul traffico in entrata e in uscita dalla città, generando disagi economici, sociali e commerciali;

i cantieri ancora in essere nelle tratte autostradali liguri rendono le capacità di spostamento molto difficoltose ed è necessario quindi prevedere specifici interventi a sostegno di chi si sposta sul territorio ligure,

impegna il Governo

a garantire che fino alla chiusura dei cantieri aperti a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali delle tratte liguri dell'A7, A10, A12 e A26 siano sospesi.

G/794/2/1

PIRONDINI, CATALDI, MAIORINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: « Elargizioni e benefici in favore delle vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumen-

tali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale » (A.S. 974),

premesso che:

il disegno di legge in esame riconosce un particolare status giuridico alle vittime di eventi dannosi derivanti dall'incuria legata alla gestione di infrastrutture e beni pubblici;

il 14 agosto 2018, a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova, è stata alterata notevolmente la mobilità e l'accesso al capoluogo ligure, con notevoli ripercussioni sul traffico in entrata e in uscita dalla città, generando disagi economici, sociali e commerciali;

i cantieri ancora in essere nelle tratte autostradali liguri rendono le capacità di spostamento molto difficoltose ed è necessario quindi prevedere specifici interventi a sostegno di chi si sposta sul territorio ligure,

impegna il Governo

a garantire che, fino alla chiusura dei cantieri aperti a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali delle tratte liguri dell'A7, A10, A12 e A26 siano sospesi.

Art. 1.

1.1

CATALDI, MAIORINO, PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: « dell'incuria nella gestione », con le seguenti: « dall'incuria o dall'omessa manutenzione ».

Art. 2.

2.1

CATALDI, MAIORINO

Al comma 1, sostituire le parole: « nonché tutti i benefici riconosciuti dalla normativa vigente alle vittime di terrorismo », con le seguenti: « nonché tutti i benefici previsti dalla normativa vigente per i soggetti come definiti dall'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 ».

2.2

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Al comma 1, dopo le parole: « sono estesi anche alle vittime », inserire le seguenti: « dell'incuria, dovendosi intendere come tali le vittime ».

2.3

CATALDI, MAIORINO, PIRONDINI

Al comma 1, sostituire le parole: « da carenze, vizi, difetti », fino alla fine del periodo, con le seguenti: « dall'incuria, dall'omessa manutenzione o rientranti nelle fattispecie di cui agli articoli 2043 e 2051 del Codice Civile dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. A eccezione degli eventi di cui all'articolo 430 del Codice Penale si applica quanto previsto dall'articolo 1227 del Codice Civile ».

2.4

CATALDI, MAIORINO, PIRONDINI

Al comma 1, dopo le parole: « direttamente dallo Stato », inserire le seguenti: « , dalle Regioni e dagli enti locali ».

2.5

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Al comma 2, sostituire le parole da: « previo accertamento », fino alla fine del periodo, con le seguenti: « avuto riguardo alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato. ».

2.6

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre agli eventi di cui al comma 2, può individuare quale evento dannoso qualunque fatto

verificatosi ai sensi del comma 2, avuto riguardo alle proporzioni dell'evento, al numero delle vittime e delle persone che hanno riportato lesioni, ai danni prodotti e al pericolo generato. ».

2.7

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« 2-bis. Sono altresì considerati eventi dannosi quelli di cui agli articoli 428, 430, 432, terzo comma, del codice penale. ».

2.0.1

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 2-bis.

(Ambito di applicazione temporale)

1. I benefici di cui alla presente legge sono riconosciuti alle vittime e ai superstiti degli eventi di cui alla presente legge verificatisi successivamente alla data del 13 agosto 2018. ».

Art. 4.

4.1

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « La prima delle due quote deve essere erogata entro trenta giorni dalla data dell'evento o comunque dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 2. ».

4.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: « 2023 e 2024 », con le seguenti: « 2024 e 2025 ».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: « 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 », con le seguenti: « 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 ».

4.3

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Al comma 3, sostituire le parole: « 2023 e 2024 », con le seguenti: « 2024 e 2025 ».

4.4

PIRONDINI, CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge possono richiedere un anticipo del risarcimento del danno pari al 70 per cento di quanto previsto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dalle tabelle del tribunale di Milano, nelle more dell'adozione di tabelle uniche nazionali.

3-ter. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile. ».

4.5

PIRONDINI, CATALDI, MAIORINO

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge possono richiedere un anticipo del risarcimento del danno

pari al 50 per cento di quanto previsto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dalle tabelle del tribunale di Milano, nelle more dell'adozione di tabelle uniche nazionali.

3-ter. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile. ».

4.6

CATALDI, MAIORINO, PIRONDINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

« *3-bis.* I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge possono richiedere un anticipo del risarcimento del danno pari al 30 per cento di quanto previsto, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, dalle tabelle del tribunale di Milano, nelle more dell'adozione di tabelle uniche nazionali.

3-ter. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile. ».

4.7

CATALDI, MAIORINO, PIRONDINI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

« *3-bis.* Ai soggetti di cui al comma 3 è garantita gratuitamente per il tempo necessario adeguata assistenza psicologica da parte dei servizi sanitari locali. ».

4.0.1

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« **Art. 4-bis.**

(Anticipo del risarcimento)

1. Gli eredi delle persone decedute a causa degli eventi di cui all'articolo 2 possono richiedere un anticipo del risarcimento dei danni pari al 70 per cento di quanto previsto dalle tabelle del tribunale di Milano.

2. Rispetto alle somme elargite è riconosciuto allo Stato un diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili del fatto che opera anche in caso di inerzia dell'erede rispetto ad iniziative civilistiche miranti al recupero della residua quota di danno.

3. Il diritto di rivalsa non opera quando il procedimento penale si conclude senza il riconoscimento di un responsabile. ».

4.0.2

PIRONDINI, CATALDI, MAIORINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Benefici in materia di mobilità)

1. Nei territori colpiti dagli eventi dannosi di cui all'articolo 2, per tutta la fase di ripristino dei luoghi e fino alla chiusura dei cantieri, i pedaggi delle tratte autostradali di accesso ai luoghi degli eventi sono sospesi. Con decreto del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture sono determinate le tratte autostradali coinvolte, nonché le modalità e le tempistiche della sospensione dei pedaggi.

2. Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del viadotto Polcevera, cosiddetto Ponte Morandi, del 14 agosto 2018 e fino alla loro conclusione, in tutte le tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12, A26, non si applicano i pedaggi previsti nelle suddette tratte. ».

4.0.3

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Assunzioni dirette)

1. I soggetti di cui all'articolo 3 godono del diritto al collocamento obbligatorio nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

4.0.4

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Borse di studio)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 si applicano le misure previste dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407. ».

4.0.5

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Interventi pensionistici)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 si applicano le misure previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206. ».

4.0.6

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Onorificenza)*

1. Il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di "vittima dell'incuria" ai familiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della persona deceduta a causa degli eventi di cui all'articolo 2. ».

4.0.7

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Cittadinanza italiana)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a*), familiari di cittadini stranieri residenti in Italia con permesso di soggiorno, deceduti a causa degli eventi di cui all'articolo 2, qualora già non ne godano, è concessa la cittadinanza italiana, purché gli stessi siano residenti in Italia da almeno cinque anni. ».

4.0.8

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Patrocinio a spese dello Stato)*

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. ».

4.0.9

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Permessi lavorativi)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 3 sono concessi permessi lavorativi per consentire loro la partecipazione alle udienze del processo penale fi-

nalizzato all'accertamento delle cause dell'evento e all'individuazione dei responsabili. ».

4.0.10

BASSO, FURLAN, GIORGIS, PARRINI, MELONI, VALENTE, ROJC, NICITA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Tutor per supporto burocratico)

1. Le prefetture-uffici territoriali del Governo del luogo di residenza delle vittime degli eventi di cui all'articolo 2 nominano un *tutor*, individuato all'interno della pubblica amministrazione, il quale affianca ciascuna famiglia per le necessità connesse al riconoscimento delle misure previste dalla presente legge. ».

2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

Martedì 9 luglio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 121

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

169^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Esame e rinvio)

Il presidente BONGIORNO, in qualità di relatore, illustra il decreto-legge n. 92 del 2024, all'esame della Commissione giustizia, per la con-

versione in legge, il quale si compone di 15 articoli ripartiti in quattro Capi.

Un ruolo centrale nel provvedimento rivestono le norme che intervengono in materia carceraria, per far fronte alla situazione di emergenza degli istituti penitenziari, segnata da un alto tasso di sovraffollamento e da un drammatico numero di suicidi.

La risposta del Governo si sostanzia in tre linee di intervento: un primo nucleo di misure mira a fronteggiare la situazione di significativa carenza degli organici del personale dell'amministrazione penitenziaria, che influisce evidentemente sui livelli di sicurezza, di operatività e di efficienza delle carceri. A tal fine vengono potenziati gli organici della polizia penitenziaria attraverso l'assunzione di 1.000 agenti di polizia penitenziaria e l'incremento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità; sono poi semplificate le procedure di reclutamento favorendo lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi ed infine viene abbreviata la durata del corso propedeutico alla nomina ad agente di polizia penitenziaria, al fine di velocizzarne l'immissione in servizio.

Un secondo gruppo di interventi riguarda l'esecuzione penale: viene modificata la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio; è istituito un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale di coloro che hanno i requisiti per accedere alle misure penali di comunità, ma che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento; viene infine modificato il procedimento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione, al fine di favorirne l'accesso.

Un ultimo filone di interventi riguarda la condizione e il trattamento carcerario: in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale viene aumentato il numero dei colloqui telefonici mensili (da 4 a 6, con la possibilità da parte del direttore di autorizzarne di più). Si esplicita poi il divieto, nei fatti già previsto, per i detenuti sottoposti al regime del carcere duro, *ex* articolo 41-*bis* O.P. di essere ammessi ai programmi di giustizia riparativa.

Il decreto-legge reca poi ulteriori interventi in materia di giustizia: viene introdotto il nuovo reato di Indebita destinazione di denaro o cose mobili, con il quale si punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto; sono previsti limiti alla sequestrabilità e pignorabilità di depositi di denaro, titoli e ogni altro bene presso la Banca d'Italia riferibili a Stati esteri e da questi detenuti attraverso le banche centrali o altre autorità monetarie; è infine differita

di un altro anno la data di acquisto dell'efficacia delle disposizioni in materia di costituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Tale differimento è collegato alla necessità di non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento e abbattimento del contenzioso civile: a ben vedere infatti l'operatività del nuovo ufficio giudiziario e delle relative piante organiche, è suscettibile di avere un rilevante impatto sulla continuità dei sevizi non solo dei tribunali di nuova istituzione ma anche su quelli che dovranno cedere unità di magistrati e impegnarsi in una rilevante opera di riorganizzazione, in tal modo necessariamente incidendo sull'attività di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze.

Il senatore RASTRELLI (*FdI*), illustra puntualmente l'articolato. Il Capo I (articoli 1-4) reca disposizioni in materia di personale.

L'articolo 1, comma 1, autorizza l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di 1.000 unità di agenti del Corpo della polizia penitenziaria. Tale assunzione è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e non prima del 1° ottobre di ogni anno e avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) in materia di concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il successivo comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, autorizza e quantifica la spesa da sostenere per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035, nonché la spesa annua da sostenere a decorrere dal 2036. Il comma 3 autorizza le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2. Tali spese, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, sono comprensive dei costi di formazione nonché degli oneri per la fornitura del vestiario, dell'arma individuale e del vetovagliamento. Il comma 4, infine, reca l'occorrente copertura finanziaria.

L'articolo 2 incrementa la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di 20 unità di dirigente penitenziario (comma 1), autorizzando a tal fine il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche nel biennio 2024-2025, prevedendo altresì la possibilità di procedere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del decreto (comma 2). Per la celere definizione delle procedure assunzionali anche in deroga al piano dei fabbisogni vigenti, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 (comma 3). Infine sono quantificati gli oneri derivanti dalla disposizione in esame (comma 4) ed è prevista la corrispondente copertura finanziaria (comma 5).

L'articolo 3 autorizza – limitatamente al biennio 2024-2025 e senza modificare le dotazioni organiche – lo scorrimento delle graduatorie relative agli ultimi concorsi per allievi commissari e per allievi vice ispettori del Corpo della polizia penitenziaria le cui graduatorie sono state ap-

provate, rispettivamente, con i decreti del Direttore del personale del 5 luglio 2023 e del 20 dicembre 2023.

L'articolo 4 apporta alcune modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 443 del 1992 (recante ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), volte a ridurre la durata del corso propedeutico alla nomina ad agente di polizia penitenziaria (da «da 6 a 12 mesi» a «da 4 a 12 mesi»), al fine di velocizzarne l'immissione in servizio. La disposizione in esame prevede, poi, a fronte dell'abbreviamento della durata complessiva del corso, che gli agenti assegnati a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, qualora la durata minima del corso sia fissata in 4 mesi, debbano in ogni caso frequentare un ulteriore corso di specializzazione suppletivo della durata di 2 mesi, prima del raggiungimento della sede assegnata. Viene fissata infine in 3 mesi la durata minima del primo ciclo del corso. È appena il caso di rammentare che i corsi propedeutici alla nomina ad agente di polizia penitenziaria sono strutturati in due cicli.

Il Capo II (articoli 5-10) introduce misure in materia penitenziaria, di diritto penale e per l'efficienza del procedimento penale.

L'articolo 5 del decreto-legge modifica la disciplina del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, intervenendo sia sul codice di procedura penale sia sulle disposizioni della legge n. 354 del 1975, sull'ordinamento penitenziario (O.P.), al fine di semplificare il procedimento di riconoscimento del beneficio.

Il comma 1 inserisce nell'articolo 656 del codice di procedura penale, un nuovo comma 10-*bis*, ai sensi del quale la pena da espiare che il pubblico ministero individua nell'ordine di esecuzione deve essere indicata computando le detrazioni di cui all'articolo 54 O.P. (oggetto peraltro di modifica da parte del comma 2 dell'articolo 5). In linea generale, occorre rammentare che l'articolo 54, O.P. prevede che al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione sia concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione e ai fini di un suo più efficace reinserimento sociale, una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata (computando anche i periodi di custodia cautelare e di detenzione domiciliare). Si prevede inoltre che nello stesso ordine di esecuzione: siano specificamente indicate le detrazioni che sono state computate; sia evidenziata la pena che dovrebbe essere espiata dal detenuto senza le detrazioni; sia dato avviso al destinatario che le detrazioni non saranno riconosciute qualora, durante il periodo di esecuzione della pena, il condannato non partecipi all'opera di rieducazione. Il nuovo comma 10-*bis* dell'articolo 656 del codice di procedura penale contiene, altresì, in apertura, una clausola volta a tenere ferma l'applicazione del comma 4-*bis* dell'articolo 656 del codice di procedura penale, che prevede un meccanismo di anticipata concessione delle detrazioni di cui all'art. 54 O.P., applicabile nei casi in cui il condannato si trova in stato di libertà al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e possa, grazie alle suddette detrazioni, accedere a misure alternative alla detenzione.

Il comma 2 modifica, come già anticipato, l'articolo 54, comma 2, O.P. relativo all'istituto della liberazione anticipata. Nella versione precedente, la disposizione modificata prevedeva che la concessione del beneficio fosse comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione. La comunicazione era funzionale all'emissione di un nuovo ordine di esecuzione che tenesse conto dell'avvenuta concessione della liberazione anticipata. Con la modifica in commento, invece, si stabilisce che all'ufficio del pubblico ministero debbano essere comunicati esclusivamente i provvedimenti a contenuto negativo; vale a dire la mancata concessione del beneficio o la revoca di quest'ultimo.

Il comma 3 sostituisce integralmente l'articolo 69-*bis* O.P. recante la disciplina del procedimento in materia di liberazione anticipata.

La nuova disposizione prevede tre modalità attraverso le quali il magistrato di sorveglianza provvede alla effettiva concessione delle detrazioni indicate nell'ordine di esecuzione, previo accertamento della sussistenza del presupposto applicativo del beneficio (la partecipazione all'opera di rieducazione) in riferimento ai singoli semestri. Rispetto alla disciplina previgente, viene eliminata, in linea con la nuova fisionomia del procedimento di applicazione della liberazione anticipata, la previsione secondo cui la decisione del magistrato di sorveglianza doveva essere preceduta dalla richiesta di un parere del pubblico ministero.

Anzitutto, si prevede che il magistrato di sorveglianza provveda all'accertamento dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in occasione della presentazione da parte dell'interessato di istanze di accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici rispetto ai quali le detrazioni, concesse a titolo di liberazione anticipata, sono rilevanti agli effetti del computo della misura di pena che occorre aver espiato per maturare i requisiti di accesso al beneficio richiesto.

In questo caso, si precisa che l'istanza dell'interessato di accesso alle misure alternative alla detenzione e agli altri benefici può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54 (comma 1 del nuovo articolo 69-*bis* O.P.).

In secondo luogo, il comma 2 del nuovo articolo 69-*bis* O.P. prevede che il magistrato di sorveglianza provveda nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54. Il magistrato verifica la sussistenza dei presupposti per la concessione della liberazione anticipata in relazione a tutti i semestri, fatta eccezione per i semestri che siano già stati oggetto di valutazione in sede di decisione sulle istanze di accesso alle misure alternative o agli altri benefici ovvero a seguito della presentazione da parte dell'interessato dell'apposita istanza prevista dal successivo comma 3 del nuovo articolo 69-*bis* O.P..

La terza modalità di attivazione del procedimento di concessione della liberazione anticipata, prevista dal comma 3 del nuovo articolo 69-*bis* O.P. è costituita dall'istanza dell'interessato. In particolare, si prevede che il con-

dannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli che fondano la previsione delle altre due modalità di intervento del magistrato di sorveglianza (vale a dire, l'apprrossimarsi della conclusione della pena o l'accesso alle misure alternative alla detenzione o ad altri benefici penitenziari). Tale interesse deve, inoltre, essere indicato nell'istanza, a pena di inammissibilità.

Con riferimento agli aspetti strettamente procedurali, il nuovo articolo 69-*bis* O.P. dispone che il provvedimento di concessione o di diniego del riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell'articolo 127 del codice di procedura penale (l'interessato, il suo difensore e il pubblico ministero).

La disposizione precisa, inoltre, che quando la competenza a decidere sull'istanza di concessione delle misure alternative e dei benefici presentata ai sensi del comma 1 del nuovo articolo 69-*bis* O.P. appartiene al tribunale di sorveglianza, il presidente del tribunale trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata (comma 4 del nuovo art. 69-*bis*). Avverso l'ordinanza di concessione o diniego della liberazione anticipata è ammesso reclamo. In particolare, si stabilisce che il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione del provvedimento, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio. In forza del rinvio ai commi 5 e 6 dell'articolo 30-*bis* O.P., del tribunale di sorveglianza non deve far parte il magistrato di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento reclamato. Sul reclamo il tribunale decide procedendo ai sensi dell'articolo 678 del codice di procedura penale, che disciplina il procedimento di sorveglianza (comma 5 del nuovo articolo 69-*bis* O.P.).

Il comma 4 prevede che nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con regolamento, sia adeguata al nuovo procedimento per la concessione della liberazione anticipata la disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (di attuazione dell'ordinamento penitenziario), apportando le modifiche necessarie a prevedere: che il procedimento per il riconoscimento della liberazione anticipata sia adeguato alle modifiche introdotte all'articolo 69-*bis* dell'ordinamento penitenziario dal comma 3 dell'articolo in esame (lettera *a*); che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza nel termine di novanta giorni antecedente alla conclusione della pena, secondo la cadenza prevista dal nuovo articolo 69-*bis*, comma 2, dell'ordinamento penitenziario (lettera *b*); che il direttore dell'istituto trasmette gli elementi di valutazione necessari, ai sensi dell'art. 54 dell'ordinamento penitenziario, ai fini della concessione della liberazione anticipata, in tutti i casi in cui sia richiesto l'accesso a misure alternative alla detenzione o a benefici analoghi (lettera *c*).

L'articolo 6, comma 1, demanda ad un regolamento la definizione di una disciplina che incrementi il numero dei colloqui telefonici settimanali

e mensili delle persone detenute. Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, possano essere comunque autorizzati colloqui telefonici oltre i limiti previsti dalle disposizioni vigenti.

L'articolo 7 modifica l'articolo 41-*bis*, comma 2-*quater*, O.P. (legge n. 354 del 1975) introducendo la nuova lettera *f-bis*) per la quale è precluso l'accesso ai programmi di giustizia riparativa ai detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione.

L'articolo 8, comma 1, allo scopo di semplificare la procedura di accesso alle misure penali di comunità e agevolare un più efficace reinserimento delle persone detenute adulte, istituisce presso il Ministero della giustizia un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. L'elenco è articolato in sezioni regionali ed è tenuto dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità che ne cura la tenuta e l'aggiornamento ed esercita la vigilanza sullo stesso. Il comma 2 demanda ad un successivo decreto ministeriale, la definizione della disciplina relativa alla formazione e all'aggiornamento dell'elenco, delle modalità di esercizio dell'attività di vigilanza sullo stesso e delle caratteristiche e dei requisiti di qualità dei servizi necessari per l'iscrizione. Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di recupero delle spese per la permanenza nelle strutture, nonché i presupposti soggettivi e di reddito per l'accesso alle suddette strutture dei detenuti, che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento. Il comma 3 prevede che, ai fini dell'iscrizione nel suddetto elenco, le strutture residenziali garantiscano, oltre ad una idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei soggetti residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative. Il comma 4 dispone che le strutture iscritte nell'elenco, in presenza di specifica disponibilità ad accogliere anche soggetti in regime di detenzione domiciliare, siano considerate luogo di privata dimora, ai fini di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale. Il comma 5 dispone che l'elenco dovrà essere istituito mediante il ricorso ad un avviso pubblico finalizzato ad acquisire le manifestazioni d'interesse degli enti gestori di strutture aventi carattere residenziale ubicate sul territorio nazionale e rispondenti ai requisiti di carattere tecnico individuati con il decreto ministeriale. Il comma 6 reca infine la copertura finanziaria dell'intervento.

L'articolo 9, comma 1, inserisce nel codice penale l'articolo 314-*bis* (Indebita destinazione di denaro o cose mobili). La nuova fattispecie delittuosa punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che – al di fuori dei casi di peculato previsti dall'articolo 314 – avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuino

marginari di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto. Per la realizzazione della nuova fattispecie delittuosa sono dunque necessari: la distrazione, vale a dire la destinazione del denaro o della cosa mobile, da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, a un uso diverso da quello previsto da specifiche norme di rango legislativo dalle quali non residuino margini di discrezionalità; l'ingiusto vantaggio patrimoniale in favore dell'agente o il danno ingiusto a carico di terzi; il vantaggio patrimoniale o il danno debbono essere procurati intenzionalmente. Il comma 2 include il nuovo reato di indebita destinazione di denaro o cose mobili nel novero dei delitti per i quali trova applicazione l'articolo 322-*bis*, comma 1, del codice penale, per il quale il reato sarebbe punito anche quando a realizzarne la condotta siano determinate figure di agente dell'Unione europea, di uno Stato estero o di una organizzazione internazionale o straniera.

L'articolo 10, comma 1, lettera *a*), modifica l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale, il quale attribuisce al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo la possibilità di avocare le indagini preliminari relative ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del codice di procedura penale in caso di violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 del codice di procedura penale concernente le forme di collegamento investigativo tra uffici diversi del pubblico ministero. Tale articolo 371 prevede, infatti, che i diversi uffici del pubblico ministero che procedono a indagini «collegate» (ivi definite) si coordinino «per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime». A tali fini gli uffici medesimi provvedono allo scambio di atti e di informazioni nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. La norma autorizza altresì gli uffici in oggetto a procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti. Con la novella in esame, si stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo possa avocare le indagini preliminari nei casi di violazioni di tali doveri «ingiustificata e grave» (laddove il testo previgente faceva riferimento alla violazione «ingiustificata e reiterata»). La lettera *b*) aggiunge un comma all'articolo 412 del codice di procedura penale disponendo che il procuratore generale presso la corte d'appello che proceda all'avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale nei casi relativi ai delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* del medesimo codice, informi il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il comma 2 dell'articolo 10 modifica, invece, l'articolo 678, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale relativo al procedimento di sorveglianza. Tale comma 1-*ter*, prevedeva, nella sua formulazione previgente, che nelle ipotesi relative a un tetto di pena non superiore a un anno e sei mesi, per la decisione sulle istanze per le misure alternative, il presidente del tribunale di sorveglianza potesse designare un magistrato relatore, al quale era consentito, ove ne sussistessero i presupposti, concedere «in via provvisoria», con ordinanza adottata senza formalità, la misura ri-

chiesta; in tale evenienza l'ordinanza « provvisoria » doveva essere comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato e al difensore, i quali erano legittimati a proporre opposizione nel termine di 10 giorni. Con la novella in esame viene espunto il carattere provvisorio dell'ordinanza adottata dal magistrato relatore. Si prevede, in caso di opposizione o quando l'ordinanza non sia stata emessa, che il tribunale di sorveglianza proceda alla conferma o alla revoca dell'ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 678.

Il Capo III (articoli 11-13) reca disposizioni in materia di procedimento esecutivo, di tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché modifiche al codice civile.

L'articolo 11 stabilisce che non possano essere sottoposti a sequestro o a pignoramento denaro, titoli o altri valori depositati presso la Banca d'Italia che costituiscono riserve valutarie di Stati esteri. La disposizione fa riferimento a valori che sono detenuti o gestiti da autorità monetarie estere per proprio conto o per conto dello Stato a cui appartengono. La Banca d'Italia non è obbligata ad effettuare l'accantonamento corrispondente (comma 1). In tali casi il sequestro o il pignoramento sono inefficaci e tale inefficacia (comma 2) è rilevata dal giudice dell'esecuzione anche d'ufficio. È prevista l'estinzione dei provvedimenti esecutivi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (5 luglio 2024).

L'articolo 12 modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante la riforma del processo civile, differendo di un ulteriore anno l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti il tribunale per le persone, per i minorenni e le famiglie.

L'articolo 13 corregge un refuso contenuto nell'articolo 2501.1 del codice civile in materia di scissione societaria mediante scorporo.

Il Capo IV (articoli 14 e 15) reca infine disposizioni finanziarie e finali.

Il senatore SCARPINATO (*M5S*), intervenendo sull'ordine dei lavori, fa presente che il decreto-legge, contenendo l'articolo 11, dovrebbe essere altresì assegnato anche alla 3^a Commissione, che si occupa di questioni di carattere internazionale. Ritiene, infatti, che la materia non sia di esclusiva competenza della Commissione giustizia.

Il PRESIDENTE fa presente che la Commissione in questione è assegnataria del disegno di legge in sede consultiva. Ricorda peraltro che, pur essendo competente su norme contenute in disegni di legge assegnati ad altre Commissioni, la Commissione giustizia si esprime sovente in sede consultiva.

Si associano alle dichiarazioni del Presidente, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori BERRINO (*FdI*) e ZANETTIN (*FI-BP-PPE*).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 122

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

indi del Vice Presidente
SISLER

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 18,15

AUDIZIONI DEL DOTTOR CARLO RENOLDI, MAGISTRATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE, DEL DOTTOR EZIO GIACALONE, DIRETTORE DEL NUCLEO INVESTIGATIVO CENTRALE DELLA POLIZIA PENITENZIARIA, E, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, DELLA DOTTORESSA GIOVANNA DI ROSA, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI MILANO, DELL'AVVOCATO LEONARDO ARNAU, COMPONENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, DELLA DOTTORESSA MARINA FINITI, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA, DEL DOTTOR MARCELLO BORTOLATO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE, DELLA DOTTORESSA ELISABETTA CANEVINI E DEL DOTTOR ENRICO INFANTE, COMPONENTI DELLA GIUNTA ESECUTIVA CENTRALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1183 (D.L. 92/2024 IN MATERIA PENITENZIARIA E GIUSTIZIA CIVILE E PENALE)

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e difesa)

Martedì 9 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 62

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 14,05

*INCONTRO CON LA VICE PRESIDENTE DELLA VERKHOVNA RADA D'UCRAINA,
OLENA KONDRATIUK*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 63

Presidenza della Presidente
CRAXI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,40

*AUDIZIONE DI GIOVANNA IANNANTUONI, PRESIDENTE DELLA CONFERENZA DEI
RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE (CRUI) E DI RAFFAELE MARCHETTI, GIÀ
PRORETTORE PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA LUISS, SULL'AFFARE AS-
SEGNATO N. 53 (LA CENTRALITÀ DEL MEDITERRANEO NELLE PRIORITÀ POLITI-
CHE, ECONOMICHE, SOCIALI E DI SICUREZZA DELL'ITALIA NEL QUADRO DEL-
L'APPARTENENZA ALL'UNIONE EUROPEA E ALLA NATO)*

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 64

*Presidenza della Presidente
CRAXI*

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,20

*INCONTRO CON IL VICE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI
MOLDOVA, DOINA GHERMAN, E IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE AFFARI
ESTERI E INTEGRAZIONE EUROPEA, INA COSERU*

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

Martedì 9 luglio 2024

Plenaria

178^a Seduta

Presidenza del Presidente
TERZI DI SANT'AGATA

La seduta inizia alle ore 16,35.

*SULL'INCONTRO CON LA VICE PRESIDENTE DEL PARLAMENTO UCRAINO,
OLENA KONDRATIUK*

Il PRESIDENTE comunica che nel corso della mattinata ha avuto un incontro con la Vice Presidente del Parlamento ucraino, onorevole Olena Kondratiuk, e con la senatrice Campione, con cui sono stati trattati numerosi temi che riguardano la situazione in Ucraina.

È stato inevitabile rivolgere il primo pensiero al bombardamento di ieri dell'ospedale a Kiev e ai bambini malati oncologici lasciati nelle strade. È un dramma umanitario enorme, che vede la popolazione civile ucraina usata dai russi come un bersaglio.

L'ultimo Consiglio europeo di giugno ha tracciato una chiara direzione sul piano politico, finanziario e militare: si è parlato apertamente della necessità di fornire con urgenza munizioni, missili e sistemi di difesa aerea all'Ucraina. Su quest'ultimo punto, l'onorevole Kondratiuk ha ribadito come la difesa aerea ucraina sia la chiave fondamentale per la vittoria di Kiev: l'Ucraina oggi è attaccata da missili a lungo raggio russi, compresi quelli forniti da Iran e Corea del Nord.

Sulle indicibili atrocità di cui la Russia e la Bielorussia si sono rese responsabili, poi, l'onorevole Kondratiuk ha riferito numeri precisi: sono ad oggi più di 19.500 i bambini ucraini deportati in Russia. Un'azione disumana che mira ad azzerare l'identità stessa della nazione ucraina.

La senatrice Campione ha condannato l'uso della violenza sessuale sulle donne come arma di guerra nelle zone di conflitto, tema oggetto sia di una risoluzione che è stata approvata dall'Assemblea parlamentare dell'Osce sia del disegno di legge, che delinea il reato di violenza sessuale come crimine universale, in corso di esame in Commissione giustizia.

Sul piano politico, è emerso poi chiaramente quanto l'Ucraina abbia compiuto passi estremamente significativi nel percorso che la porterà all'adesione all'Unione. È inoltre fondamentale che, in parallelo alle discussioni sulla difesa e sul sostegno militare a Kiev, l'Unione sia in grado di volgere lo sguardo anche al futuro della nazione stessa. Adesione all'Unione europea quindi, e rapida ricostruzione dell'Ucraina, le due direttrici da seguire.

Infine, l'onorevole Kondratiuk ha espresso una forte preoccupazione per il dilagare in Europa della propaganda del Cremlino. La disinformazione russa è uno strumento che non va assolutamente sottovalutato. Proprio per questo l'incontro di oggi è stato un confronto importante, perché è stato un momento di luce e chiarezza sull'aggressione ingiustificata e non provocata della Russia contro l'Ucraina.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) esprime condivisione per le posizioni espresse dal Presidente, che auspica possano essere condivise anche formalmente da tutte le forze politiche della Commissione.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ritiene doveroso il sostegno alla causa ucraina, tanto più a seguito del crimine di guerra perpetrato ieri ai danni di un ospedale pediatrico. La posizione espressa dal Presidente non rappresenta soltanto la linea della Commissione e del Parlamento, ma è la stessa linea sostenuta dal Governo e dall'Italia intera.

Ritiene quindi necessario che il sostegno del nostro Paese possa essere reso ancora più incisivo, anche sul piano militare, contribuendo al sostegno dell'Ucraina con qualsiasi mezzo. Auspica inoltre che queste posizioni siano rappresentate con forza dall'Italia al vertice NATO in corso di svolgimento.

Stigmatizza peraltro le dichiarazioni sulla guerra in Ucraina di alcuni esponenti delle forze di maggioranza, e in particolare quelle del vice presidente Salvini, che sembra parlare più come esponente di partito che come rappresentante di Governo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ringrazia il Presidente per le importanti informazioni condivise. Chiede se saranno previsti ulteriori momenti di incontro con esponenti politici ucraini che possano coinvolgere anche la Commissione, data l'importanza del tema e l'attinenza con le competenze della stessa.

Sottolinea come la 4^a Commissione si occupi, infatti, della politica generale dell'Unione europea e sarebbe pertanto necessario un più ampio coinvolgimento dei suoi membri sui molti temi che riguardano gli equilibri complessivi tra gli Stati sul territorio europeo.

Il PRESIDENTE assicura di aver espresso le proprie posizioni durante il colloquio con la vicepresidente Kondratiuk tenendo conto delle posizioni già espresse in sede parlamentare e confidando nella condivi-

sione unanime dei sentimenti di solidarietà nei confronti del popolo ucraino.

Accoglie peraltro con favore le considerazioni del senatore Lorefica e rappresenta di voler dare ad esse seguito con le opportune interlocuzioni.

IN SEDE CONSULTIVA

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice PELLEGRINO (*FdI*), relatrice, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, recante la conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, finalizzato alla prevenzione del rischio sismico nell'area dei Campi Flegrei.

L'intervento si è reso necessario anche alla luce dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024, definito dal Dipartimento della protezione civile come il più energetico tra quelli registrati dall'inizio dell'attuale crisi bradisismica, iniziata nel 2005. Con il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 30 maggio 2024 è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile.

Già nel corso del 2023 era stato registrato un nuovo incremento nella frequenza dei terremoti in quest'area. Per fornire una risposta organica agli effetti della crisi bradisismica con misure di prevenzione sia strutturali sia non strutturali, il Governo aveva approvato il decreto-legge n. 140 del 12 ottobre 2023.

Il provvedimento si compone di 13 articoli, suddivisi in due capi.

Il capo I è interamente dedicato a misure urgenti di protezione civile e di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, che fanno seguito al primo decreto-legge sul tema, mentre il capo II reca due ulteriori disposizioni per interventi di protezione civile e di coesione.

In particolare, l'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del capo I.

L'articolo 2 prevede la nomina di un Commissario straordinario al fine di assicurare la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica e di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari.

L'articolo 3 reca misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi. Estende alle procedure di progettazione e realizzazione dei suddetti interventi le semplificazioni in materia di affidamento previste per i contratti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), e prevede alcune deroghe al testo unico sulle acque, al regolamento che attua la direttiva *habitat*, al codice dell'ambiente e al codice dei contratti pubblici.

L'articolo 4 prevede che il Commissario straordinario esegua interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici danneggiati e sgomberati per inagibilità, nel limite di 15 milioni di euro per il 2024. Nelle more, la regione Campania potrà avvalersi dell'Accordo quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati a uso scolastico in eventi emergenziali.

L'articolo 5 autorizza la regione Campania ad assegnare un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata.

L'articolo 6 prevede che entro 90 giorni la regione Campania adotti gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico ed evitare l'incremento del carico urbanistico. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003. Fino all'adozione delle specifiche misure di prevenzione dell'incremento del carico urbanistico, è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 7 disciplina la procedura per l'adozione di un programma degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale.

L'articolo 8 introduce contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno a favore del patrimonio edilizio privato.

L'articolo 9 proroga fino al 31 dicembre 2025 la durata della struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile e aumenta il numero di unità di personale ad essa assegnate.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria per gli oneri di cui all'articolo 9 e prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) assegni alla regione Campania la somma complessiva di 388.557.000 euro per il completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione.

Passando al contenuto del capo II, l'articolo 11 riguarda gli interventi successivi al sisma del 2016 nel centro Italia.

L'articolo 12 rinvia al 2025 l'autorizzazione ad assumere personale non dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato, disposta a favore degli enti territoriali del Mezzogiorno e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 13 disciplina l'entrata in vigore.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) ritiene opportuno un approfondimento relativamente all'articolo 3, a suo avviso di particolare rilevanza e criticità per le competenze della Commissione. In particolare, chiede alla relatrice una puntualizzazione sulle modalità e i criteri delle deroghe e delle semplificazioni previste e un'analisi di impatto sui profili di com-

petenza europea, quali ad esempio i citati codice dell'ambiente e codice dei contratti pubblici, o la direttiva *habitat*.

La relatrice PELLEGRINO (*FdI*) osserva che le deroghe e le semplificazioni previste sono inerenti alle tempistiche di adozione delle disposizioni del provvedimento, al fine di una accelerazione e più tempestiva applicazione delle stesse.

Si riserva comunque di svolgere approfondimenti sui temi sollevati dal senatore Loreface.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1025) CRISANTI e altri. – Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in materia di riconoscimento del titolo di dottore di ricerca conseguito in università non italiane

(Parere alla 7^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, finalizzato ad assicurare il riconoscimento automatico e l'equipollenza a tutti gli effetti di legge del titolo di dottore di ricerca conseguito in università estere, che abbiano determinati requisiti di qualità, con il titolo di dottore di ricerca conseguito presso le università italiane.

L'attuale disciplina dell'equipollenza, regolata dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevede infatti un procedimento molto laborioso, che include una domanda rivolta al Ministro dell'università e della ricerca, che può concedere l'equipollenza con proprio decreto. L'attuale procedimento espone quindi il richiedente a un *iter* burocratico piuttosto gravoso, nonché a un margine di incertezza per quel che riguarda il buon esito della procedura.

Il disegno di legge in esame, composto da un solo articolo che non comporta oneri finanziari, persegue quindi l'obiettivo di rimuovere tutte le complessità burocratiche, che di fatto rappresentano un ostacolo al rientro di quei giovani che hanno acquisito competenze importanti all'estero.

L'articolo unico aggiunge l'articolo 74-*bis* al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*), e dispone, al comma 1, che il procedimento di riconoscimento di cui all'articolo 74 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica non si applica al titolo di dottore di ricerca conseguito in una università estera certificata da una delle agenzie aderenti all'ENQA (*European Association for Quality Assurance in Higher Education*) e, al comma 2, che tali titoli sono automaticamente riconosciuti in Italia, a tutti gli effetti di legge, al titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia.

La senatrice ROJC (*PD-IDP*) evidenzia che sono tra i 7.000 e 10.000 gli studenti che si iscrivono a corsi *post* universitari, si specializ-

zano in prestigiose università all'estero e non vedono poi riconosciuti i propri titoli nei *curricula*.

Questa situazione concorre al fenomeno della cosiddetta fuga di cervelli dal nostro Paese. Esprime pertanto la condivisione del suo Gruppo sulle finalità complessive del provvedimento, ma ritiene comunque importante porre l'attenzione sull'automatismo e sui criteri del riconoscimento dei titoli.

Il senatore LOMBARDO (*Misto-Az-RE*) condivide l'obiettivo generale del provvedimento di rimuovere le complessità burocratiche che di fatto rappresentano un ostacolo al rientro di quei giovani che hanno acquisito competenze importanti in università estere. In particolare, a suo avviso, se il titolo è stato conseguito in un'università europea, dovrebbe automaticamente essere riconosciuto in Italia.

Inoltre, ritiene che i tre anni impiegati per la qualificazione, e quindi per una adeguata preparazione al successivo ingresso nel mondo del lavoro, dovrebbero essere considerati un investimento del Paese nella formazione dei giovani ed essere quindi adeguatamente compensati.

Chiede pertanto al relatore se sia stata fatta una valutazione di questo tipo sul dottorato di ricerca.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea l'importanza di restituire valore, anche in termini economici, ai periodi di studio svolti per migliorare la propria formazione e qualificazione professionale.

Il relatore SATTA (*FdI*) riferisce che in Commissione di merito sono stati proposti alcuni emendamenti, ma non sul tema della valorizzazione ai fini economici degli anni di dottorato, anche in considerazione degli oneri ad essi connessi, sia sul piano del riconoscimento di tali periodi di studio e formazione ai fini previdenziali sia sul piano di un migliore inquadramento giuridico.

Si riserva comunque di svolgere ulteriori approfondimenti.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (n. 172)

(Osservazioni alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, che introduce misure per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle crypto-attività (di seguito, « regolamento MiCA » o « MiCAR »), conformemente ai principi e criteri di-

rettivi di cui all'articolo 19 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023).

Il MiCAR stabilisce un quadro normativo specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività. Tra le altre cose, esso è volto a introdurre: una definizione ampia di cripto-attività e due sue sottocategorie (*token* collegati ad attività o *asset-referenced token* – « ART », e *token* di moneta elettronica o *e-money token* – « EMT »); obblighi di trasparenza e informativa per l'emissione, l'offerta al pubblico e l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività; norme sull'autorizzazione, sulla *governance* e sull'organizzazione dei prestatori di servizi per le cripto-attività (*crypto-asset service provider*, « CASP ») e degli emittenti di ART e EMT. Inoltre, il MiCAR introduce norme per la tutela dei possessori di cripto-attività e misure per contrastare gli abusi di mercato attraverso l'implementazione di un sistema di vigilanza nazionale ed europeo.

MiCAR è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea il 9 giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni relative ad ART e EMT, che sono applicabili dal 30 giugno 2024.

Lo schema di decreto legislativo in titolo consta di VI titoli suddivisi in capi.

Il titolo I detta le « *Disposizioni comuni* » e si compone di un capo I riguardante « *Oggetto e definizioni* ».

All'articolo 1 viene specificato l'oggetto del decreto, ossia le disposizioni necessarie all'adeguamento del quadro normativo nazionale al regolamento MiCA e a garantire il coordinamento con le norme settoriali vigenti. L'articolo 2 reca, invece, le definizioni. Tutte le disposizioni del titolo I hanno carattere ordinamentale.

Il titolo II è dedicato alla « *Designazione delle autorità competenti, poteri generali e collaborazione tra autorità* », in attuazione di quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, lettera *b*), della legge di delegazione europea 2022-2023, nonché dell'articolo 93 del MiCAR.

L'articolo 3 designa Banca d'Italia e Consob, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93 del MiCAR.

L'articolo 4, nel disciplinare i poteri generali di vigilanza e di indagine, provvede a dotare le predette autorità dei poteri necessari per lo svolgimento delle loro funzioni; mentre l'articolo 5 attribuisce alle stesse poteri regolamentari. Gli articoli successivi disciplinano le forme di coordinamento e cooperazione nazionale e con le autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 7 designa Banca d'Italia e Consob, secondo le rispettive competenze, a ricevere gli esposti ai sensi dell'articolo 108 del regolamento MiCA. Gli articoli 9 e 10 disciplinano rispettivamente la cooperazione tra le autorità a livello nazionale e transfrontaliero.

Nei capi successivi del titolo II sono ulteriormente precisate le competenze delle Autorità e sono stabilite le relative forme di coordinamento, parametrare a seconda dell'oggetto su cui verranno ad insistere i poteri di autorizzazione e di vigilanza.

Il titolo III è dedicato all'introduzione nell'ordinamento nazionale di disposizioni *ad hoc*, applicabili agli emittenti di ART (capo I) e ai CASP (capo II). È quindi prevista una disciplina per la liquidazione volontaria e per la crisi degli emittenti di ART e CASP che non siano soggetti a una disciplina *ad hoc* in virtù del loro *status* di soggetti già oggetto di vigilanza, in linea con i principi e criteri direttivi dell'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023.

Il titolo IV si occupa dell'introduzione di un regime sanzionatorio, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023. Sono previste sanzioni penali per le sole violazioni descritte nel capo I. Per quanto concerne le sanzioni amministrative invece, si precisa che queste vengono applicate da Banca d'Italia e da Consob, secondo le rispettive competenze, così come previsto dal decreto in esame e dal Testo unico sulla finanza.

Il titolo V dettaglia le « *Modificazioni e integrazioni della normativa di settore e disposizioni di coordinamento* ».

Il titolo VI reca le « *Disposizioni transitorie e finali* ».

Nello specifico, l'articolo 45 (capo I) detta la disciplina del regime transitorio. Il capo II contiene le « *Disposizioni finali* ». In particolare, l'articolo 46 prevede che Banca d'Italia e Consob redigano un rapporto illustrativo del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della disciplina prevista dal decreto in esame. L'articolo 47 reca la clausola di invarianza finanziaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 19 della legge di delegazione europea 2022-2023. Infine, l'articolo 48 regola l'entrata in vigore del provvedimento e detta le disposizioni finali.

Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*) esprime le sue forti perplessità sull'istituto delle criptovalute, che hanno come unica forma di valore la domanda e l'offerta ad esse connesse, senza alcun reale fondamento economico sottostante, come invece proprio dei titoli azionari e anche delle monete.

Esprime inoltre preoccupazione in merito alla designazione congiunta quali autorità competenti per la vigilanza di Banca d'Italia e Consob, prevedendo un inevitabile conflitto tra le stesse. A suo avviso, non trattandosi di beni che possano essere qualificati come valute, la competenza della Consob dovrebbe essere ritenuta prevalente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI SEGUITI DEL GOVERNO ALLA RISOLUZIONE DOC. XVIII-BIS, N. 21, SULLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/38/CE PER QUANTO RIGUARDA L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI AZIENDALI EUROPEI E L'EFFETTIVA APPLICAZIONE DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRANSNAZIONALE (COM(2024) 14)

La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, dà conto della relazione, trasmessa dal Governo, in data 11 giugno 2024, ai sensi dell'articolo

7, commi 1 e 2, della legge n. 234 del 2012, sui seguiti dati alla risoluzione della 4^a Commissione (*Doc. XVIII-bis*, n. 21), del 22 maggio 2024, relativa alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei (CAE) e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale.

Ricorda che nella risoluzione si esprimeva un orientamento favorevole circa il rispetto del principio di sussidiarietà e si riteneva invece che il principio di proporzionalità fosse solo parzialmente rispettato, evidenziando una serie di considerazioni.

Per quanto concerne l'osservazione relativa alla possibilità che il riferimento generico alle questioni transnazionali, contenuto al comma 4 dell'articolo 1 della direttiva 2009/38/CE, comporti un aggravio degli oneri, il Governo evidenzia che nel corso del negoziato volto all'adozione dell'orientamento generale del Consiglio, si è cercato di circoscrivere meglio la definizione di « questioni transnazionali ». In particolare, attraverso alcuni emendamenti che hanno finora modificato il testo iniziale del considerando 5, proposto dalla Commissione europea, sono stati forniti maggiori dettagli sulle questioni che possono determinare un impatto sostanziale sui lavoratori. È stato, inoltre, chiarito che deve essere accertato oggettivamente se « si possa ragionevolmente prevedere » che una misura adottata dall'azienda incida effettivamente sui lavoratori.

Con riguardo all'opportunità di chiarire la definizione delle « spese ragionevoli » contenuta all'articolo 5, comma 6, il Governo evidenzia che nel corso del negoziato volto all'adozione dell'orientamento generale del Consiglio, i maggiori oneri per le imprese – rispetto ai quali alcuni Stati e le organizzazioni datoriali hanno manifestato preoccupazioni – sono stati in parte mitigati attraverso alcuni emendamenti che hanno finora modificato il testo iniziale. In tal senso, dalla lettura combinata del considerando 18a-new e del nuovo paragrafo 3a che si aggiungerà all'articolo 11 della direttiva 2009/38/CE, emerge che la direzione centrale dell'impresa dovrà farsi carico dei costi di rappresentanza legale e di partecipazione a procedimenti amministrativi e giudiziari sostenuti dai CAE, secondo criteri di ragionevolezza di tali costi.

È stata, inoltre, introdotta la possibilità per gli Stati di adottare misure per sopperire all'eventuale mancanza di risorse finanziarie aziendali a ciò destinate, come ad esempio l'istituzione di fondi di solidarietà a livello nazionale ovvero l'accesso ad assicurazioni a copertura delle spese legali ovvero, ancora, la possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato in determinate circostanze. Anche la nuova formulazione dell'articolo 5, paragrafo 6, prevede che le spese per esperti e assistenza legale di cui necessita la « delegazione speciale di negoziazione » dovranno essere preventivamente comunicate alla direzione centrale. Nel considerando 7, come modificato nel corso del negoziato, è stato, inoltre, precisato che se l'importo dei costi non è noto in anticipo la delegazione dovrà comunicare una loro stima.

Con riferimento alle modifiche all'articolo 9 della direttiva, relativo alle procedure di informazione e consultazione dei lavoratori, nella risoluzione si suggeriva di rimettere espressamente al contratto costitutivo dei CAE l'indi-

viduazione dei termini entro i quali trasmettere l'informazione sulle questioni transnazionali e avviare la consultazione e dei termini entro i quali esprimere il parere.

A tal proposito, il Governo ritiene che l'attuale formulazione non preclude alle parti di specificare ulteriormente nell'accordo costitutivo i termini entro i quali trasmettere l'informazione, nonché il termine entro il quale il CAE deve formulare il proprio parere; si precisa che la *ratio* di questa formulazione, secondo quanto ha chiarito la Commissione europea nel corso dei negoziati, è quella di non limitare la libertà negoziale delle parti che possono, quindi, prevedere termini diversi in base alle specificità aziendali.

Relativamente al soppresso articolo 14 e al nuovo articolo 14-*bis*, il Governo ritiene che l'opportunità, segnalata nella risoluzione, di stabilire che sia garantito il rispetto del principio generale dell'autonomia negoziale tra le parti – nel caso in cui l'accordo esistente già preveda procedure di revisione dell'accordo – sia già contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 14a, paragrafo 2.

Fa presente che il 20 giugno scorso il Consiglio UE ha concordato la sua posizione negoziale sulla direttiva.

Il Consiglio sottolinea che l'obbligo di perseguire una composizione equilibrata di genere nei CAE non deve interferire con le leggi e le pratiche nazionali sull'elezione e la nomina dei rappresentanti dei dipendenti. Ritiene che i CAE debbano avere tempo sufficiente per esprimere le loro opinioni prima di qualsiasi decisione che li riguardi, considerando l'urgenza della questione, salvo la possibilità per le aziende di prendere decisioni se il CAE non risponde entro un termine ragionevole. Ritiene necessario rafforzare le disposizioni sull'accesso ai procedimenti giudiziari e amministrativi – inclusa la copertura dei costi legali e di partecipazione – e snellire le regole sulle sanzioni, mantenendo i fattori come dimensione, situazione finanziaria dell'azienda, gravità dell'infrazione e intenzionalità o negligenza.

Infine, in relazione al suggerimento, contenuto nella risoluzione, relativo alle modifiche all'articolo 8 e al nuovo articolo 8-*bis*, in materia di comunicazioni di informazioni in via riservata, il Consiglio chiarisce che le informazioni possono essere trattenute o considerate confidenziali solo finché esistono giustificazioni valide.

Una volta che il Parlamento europeo avrà concordato il suo mandato, inizieranno i negoziati tra i due co-legislatori con l'obiettivo di raggiungere un accordo sulla direttiva.

Gli Stati membri dovranno recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale entro due anni dalla sua entrata in vigore e dovranno applicare le disposizioni della direttiva al più tardi quattro anni dopo la sua entrata in vigore.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 17,25.

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 9 luglio 2024

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 67

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

indi del Vice Presidente
MELCHIORRE

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,55

AUDIZIONI DELLA PROFESSORESSA VERONICA VECCHI, ORDINARIA DI BUSINESS GOVERNMENT RELATIONS PRESSO SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT, DEL PROFESSOR MARIO CALDERINI, ORDINARIO PRESSO LA SCHOOL OF MANAGEMENT DEL POLITECNICO DI MILANO, E DELLA DOTTORESSA EMANUELA TRENTIN, AMMINISTRATORE DELEGATO DI SIRAM VEOLIA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1049 (PROPOSTA PER LA PROMOZIONE DI PROGETTI A IMPATTO SOCIALE SUL TERRITORIO)

Plenaria

165^a Seduta

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta inizia alle ore 17,15.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA (n. 171)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 10 della legge 9 agosto 2023, n. 111. Esame e rinvio)

La relatrice TUBETTI (*FdI*) introduce il provvedimento, che dà attuazione ai principi di cui all'articolo 10 della legge di delega per la riforma fiscale (legge n. 111 del 2023), il quale reca i principi e criteri direttivi specifici relativi ai tributi indiretti diversi dall'IVA, con particolare riferimento all'imposta di registro, all'imposta sulle successioni e donazioni e all'imposta di bollo e alle tasse automobilistiche, che ricorda nel dettaglio.

Passando all'esame del testo, evidenzia che l'articolo 1 apporta una complessiva revisione all'imposta sulle donazioni e successioni, modificando l'intero Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990. Tra le principali modifiche segnala: la riconduzione, in seno al Testo unico, delle modalità di determinazione dell'imposta, delle aliquote e delle franchigie; ai fini della base imponibile, in recepimento della giurisprudenza di legittimità, l'esclusione del *donatum* dalla perimetrazione del *relictum*, sia ai fini delle aliquote sia ai fini delle franchigie dell'imposta sulle successioni; l'estensione dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni ai trasferimenti derivanti da trust, con l'introduzione di un'apposita e specifica disciplina; l'esclusione dell'imposta sulle donazioni per le cosiddette liberalità d'uso; la modifica alle disposizioni sui trasferimenti d'azienda familiare; una generale semplificazione delle dichiarazioni, anche con riferimento ai documenti allegati e all'invio telematico; l'introduzione del principio di autoliquidazione dell'imposta con successivo controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

L'articolo 2 introduce alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, volte ad aggiornare i riferimenti normativi al diritto interno e unionale, semplificare la registrazione degli atti, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche, facilitare il versamento dell'imposta, anche attraverso l'autoliquidazione della medesima da parte dei contribuenti. Inoltre, in merito alle cessioni di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, viene prevista un'apposita pattuizione recante la ripartizione del corrispettivo indicata nell'atto o nei suoi allegati. L'articolo 3 introduce nel Testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, due disposizioni contenenti alcune modifiche di coordinamento derivanti dagli interventi normativi di cui agli articoli 1 e 2 del presente schema. L'articolo 4, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, recante la disciplina dell'imposta di bollo, prevede che l'imposta di bollo riferita ad atti da registrare a termine fisso sia assolta mediante modello F24. Prevede, inoltre, l'esenzione dall'imposta di bollo per gli atti adottati o ricevuti dagli uffici diplomatici e consolari. Reca, infine, modifiche all'ammontare

di taluni diritti consolari. Tale disposizione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2025. L'articolo 5 modifica le vigenti disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastale. La principale novità consiste nell'accorpamento delle due categorie di imposte. Per le operazioni eseguite nell'interesse dello Stato o delle altre Pubbliche Amministrazioni, le ordinarie tasse inerenti ai servizi ipotecari e catastali non saranno dovute. In linea di massima, le tariffe più alte riguarderanno le volture. L'articolo 6 si occupa di tributi speciali, novellando il decreto-legge 31 n. 533 del 1954 nella parte in cui quest'ultimo regola tributi per servizi resi dal Ministero delle finanze. L'articolo demanda ulteriori esenzioni a futuri provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 7 interviene sulle modalità di accesso telematico alle banche dati ipotecarie e catastali dell'Agenzia delle entrate. L'articolo 8 modifica le modalità di aggiornamento delle intestazioni catastali conseguenti al decesso di iscritti in catasto in quanto titolari di diritti di usufrutto, uso e abitazione, novellando la normativa vigente. In linea generale, il compito di aggiornare le suddette intestazioni passerà all'Agenzia delle entrate. L'eventuale diritto di accrescimento sarà fatto rilevare dai soggetti che ne beneficiano, per mezzo di apposita domanda di voltura. Le inadempienze sono sanzionate. L'articolo 9, ai commi 1 e 2, contiene le norme di raccordo e coordinamento tra la normativa precedente e le disposizioni introdotte dal decreto in esame. Il comma 3 prevede che l'adeguamento delle procedure operative, ricadenti sugli uffici, abbiano effetto a partire dal 1° gennaio 2025. Il comma 4 introduce un criterio di determinazione della base imponibile delle rendite vitalizie per i rapporti che non sono ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'articolo 10 incrementa la dotazione del fondo per l'attuazione della delega fiscale e indica la copertura finanziaria degli oneri derivanti dallo schema di decreto. Ai sensi dell'articolo 11, il decreto legislativo entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto riguarda i termini, sottolinea che il presente schema è stato assegnato alla 6^a Commissione permanente in sede consultiva il 2 luglio 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 1° agosto 2024.

In conclusione, ricorda il contenuto del parere espresso dalle Regioni e dalle Province autonome in sede di Conferenza unificata, con particolare riferimento all'imposta di registro.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e di altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi (n. 166)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, 11 e 20, commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 3 luglio.

Il relatore ORSOMARSO (*FdI*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con condizione e osservazione, pubblicata in allegato.

Il PRESIDENTE, alla luce della articolata proposta di parere del relatore, ritiene opportuno, per il necessario approfondimento, rinviare la relativa votazione alle sedute già previste per la giornata di domani.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in merito al ciclo di audizioni previste sullo schema di decreto legislativo relativo all'adempimento collaborativo (Atto del Governo n. 170), tenuto conto che non è stato possibile svolgere tutte le audizioni in programma, comunica che la fase istruttoria, inizialmente prevista in congiunta con la Camera dei deputati, proseguirà in sede disgiunta, considerata, da un lato, l'esigenza di concludere le audizioni nella mattinata di domani e, dall'altro, le difficoltà sopravvenute a coordinare i lavori delle due Commissioni permanenti. Per tali motivi, il calendario delle audizioni è stato così modificato: dalle 9 alle 11 la Commissione procederà all'audizione dei rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di CNA, Confartigianato, CNDCEC, INT, LAPET e Alleanza delle Cooperative. Conseguentemente, la seduta plenaria prevista alle ore 10 inizierà alle ore 12 con lo stesso ordine del giorno, ad eccezione dell'interrogazione della senatrice Tajani, rinviata su richiesta dell'interrogante.

Prende atto la Commissione.

Il presidente GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore sull'Atto del Governo n. 170, preannuncia che la proposta di parere conterrà anche un'osservazione sullo strumento di accertamento sintetico del reddito denominato « redditometro ».

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE avverte che la documentazione depositata dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'Atto del Governo n. 170 (Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di regime

di adempimento collaborativo e semplificazione degli adempimenti tributari), svolte oggi in sede di Uffici di Presidenza congiunti con la Camera dei deputati, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quella che perverrà successivamente.

Prende atto la Commissione.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa che la seduta antimeridiana di domani, mercoledì 10 luglio, già prevista alle ore 10, è posticipata alle ore 12.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 17,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 166

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato l'atto in titolo,

tenuto conto della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante « Delega al Governo per la riforma fiscale », che all'articolo 11, lettera *a*), reca i principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina doganale, con particolare riferimento al riassetto del quadro normativo in materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione delle disposizioni attualmente vigenti, in conformità al diritto dell'Unione europea in materia doganale;

considerato quanto disposto nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio dell'Unione europea relativo alla Nomenclatura Combinata (NC), recante il recepimento delle definizioni previste dal Sistema Armonizzato (SA) doganale internazionale all'interno dell'ordinamento dell'Unione europea, come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021;

considerato, in particolare, che le modifiche apportate al capitolo 24 del SA 2022 concernenti i prodotti di nuova generazione sono state recepite nella NC con voci e sottovoci specifiche per consentirne la corretta identificazione e la classificazione, mediante il richiamato Regolamento;

preso atto che il vigente decreto legislativo 25 ottobre 1995, n. 504 (« Testo Unico delle Accise »), che stabilisce le definizioni dei prodotti assoggettati al regime di accisa e di imposta di consumo, non prevede la categoria specifica e separata dei prodotti senza tabacco di cui alle sottovoci 2404.12.00.90 e 2404.19.90.00 della NC, in ciò configurandosi un disallineamento dell'ordinamento italiano con le disposizioni relative alla Nomenclatura Combinata UE di cui al richiamato Regolamento, tenuto conto altresì di quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico delle Accise relativamente al raccordo tra la normativa fiscale domestica e la disciplina doganale comunitaria;

rilevata pertanto la necessità di procedere, anche in linea con le proposte normative recentemente avanzate in tal senso in sede parlamentare, ad una piena armonizzazione delle disposizioni definitorie del Testo Unico delle Accise con quelle statuite dalla Nomenclatura Combinata UE, anche al fine di eliminare i possibili disallineamenti amministrativi in sede di operazioni doganali di *import* ed *export* intracomunitario ed

extracomunitario dei prodotti richiamati, e della conseguente applicazione dei regimi normativi e sanzionatori;

ritenuto altresì opportuno provvedere ad una contestuale disciplina organica per la circolazione e immissione in consumo dei prodotti richiamati, con riferimento al regime di tassazione, distribuzione ed etichettatura dei prodotti in oggetto;

ritenuta infine la necessità di prevedere, con finalità di contrasto del mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, e in vista dell'introduzione di una specifica sanzione a presidio degli interessi suindicati, il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

esprime parere favorevole

con la seguente condizione:

provveda il Governo ad introdurre nel decreto legislativo in esame un'apposita norma che disponga l'aggiornamento delle disposizioni attualmente vigenti ai sensi del decreto legislativo n. 504 del 1995 mediante l'introduzione della categoria specifica e separata dei « prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide, privi di tabacco, contenenti o meno nicotina », in linea con le disposizioni della Nomenclatura Combinata dell'UE come aggiornate dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione del 12 ottobre 2021, definendone altresì specifica disciplina e provvedendo al necessario coordinamento normativo di quanto previsto dall'articolo 39-*ter* del decreto legislativo n. 504 del 1995 in conseguenza dell'introduzione della categoria specifica e separata di cui al presente punto.

Conseguentemente, provveda il Governo a introdurre: *a)* disposizioni in materia di circolazione ed etichettatura di tali prodotti analoghe a quelle previste dall'62-*quater* del decreto legislativo n. 504 del 1995; *b)* disposizioni in materia di vendita e immissione in consumo di tali prodotti analoghe, in via esclusiva, a quelle previste dall'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; *c)* una imposta di consumo su tali prodotti di entità pari a quella prevista dall'articolo 39-*terdecies* del decreto legislativo n. 504 del 1995.

E con la seguente osservazione:

valuti il Governo l'opportunità di prevedere il divieto di vendita a distanza, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-*quater* del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 9 luglio 2024

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 65

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 12,35 alle ore 14,45

AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DI CIA-AGRICOLTORI ITALIANI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI, ARCICACCIA, FEDERPARCHI, LEGAMBIENTE, WWF, MAREVIVO, GREENPEACE, ALI-AUTONOMIE LOCALI ITALIANE E CAI-CLUB ALPINO ITALIANO, DEL PRESIDENTE DEL PARCO PINETA E DI RAPPRESENTANTI DI ASviS-ALLEANZA ITALIANA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 948 (MODIFICHE ALLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 66

Presidenza del Vice Presidente
ROSA

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

AUDIZIONI DEL SINDACO DI NAPOLI, DEL SINDACO DI BACOLI E DEL SINDACO DI POZZUOLI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1180 (D-L 91/2024 – CAMPI FLEGREI)

Plenaria**123^a Seduta**

Presidenza del Presidente

FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 16,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che le memorie acquisite nel corso delle audizioni svolte sui disegni di legge n. 948 (Modifiche alla legge quadro sulle aree protette) e n. 1180 (decreto-legge n. 91 del 2024 – Campi Flegrei), nonché i contributi pervenuti sull’atto del Governo n. 161 (Modifiche al sistema di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra) saranno pubblicati nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Seguito dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che il Governo ha presentato, nell’ambito dell’esame del disegno di legge n. 1162, un emendamento volto a trasfondere il contenuto del decreto-legge in esame nel decreto-legge n. 76 del 2024, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali, e chiede pertanto alla rappresentante del Governo di chiarire alla Commissione quali siano gli intendimenti del Governo in merito al prosieguo dei lavori.

La rappresentante del GOVERNO dichiara che il Governo non insiste per la conversione in legge del decreto-legge in titolo, in quanto il

contenuto dello stesso potrà essere ora affrontato nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

Alla luce di quanto comunicato dalla rappresentante del Governo, il PRESIDENTE comunica che la Commissione terminerà di svolgere nella mattinata di domani le audizioni già calendarizzate, dopo di che l'esame dei temi trattati dal provvedimento in titolo proseguirà nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 76.

La Commissione prende atto.

(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che, come preannunciato, il Governo ha presentato l'emendamento 9.0.1000, pubblicato in allegato, che trasfonde nel decreto-legge in esame il contenuto del decreto-legge n. 91 del 2024, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione.

Propone pertanto di fissare a lunedì 15 luglio, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti al suddetto emendamento 9.0.1000.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Facendo seguito a quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza della scorsa settimana, il PRESIDENTE comunica che tra i disegni di legge di iniziativa parlamentare dei quali i Gruppi hanno richiesto l'avvio dell'esame è ricompreso il disegno di legge n. 1132, recante disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, che si va ad aggiungere ai disegni di legge n. 1003, in materia di vincolo paesaggistico per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, n. 1043, in materia di radiazioni ionizzanti, e n. 1055, in materia di interporti.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**(al testo del decreto-legge)****Art. 9.****9.0.1000**

IL GOVERNO

Dopo il Capo II, aggiungere i seguenti:

« CAPO II-bis

ULTERIORI MISURE URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO CONNESSO AL FENOMENO BRADISISMICO NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI**Art. 9-bis.***(Ambito di applicazione)*

1. Le disposizioni del presente capo disciplinano l'attuazione e il finanziamento delle prime misure urgenti relative:

a) al patrimonio edilizio, anche privato, interessato dal fenomeno bradisismico localizzato nella "zona di intervento" delimitata in data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, pubblicata sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e oggetto del piano straordinario di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 26 febbraio 2024, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90, del 17 aprile 2024;

b) alle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari incluse nella ricognizione operata con delibera della Giunta Regionale della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024 ai sensi e nei termini di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 140 del 2023.

Art. 9-ter.

(Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nell'area di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera b), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, è nominato, tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021. In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato articolo 12 è necessaria la previa intesa con la regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 provvede, in particolare:

a) a predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri:

1) sulla base dei criteri e delle priorità indicate nel piano straordinario di analisi della vulnerabilità delle zone edificate approvato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, dando priorità all'attuazione degli interventi di riqualificazione sismica concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, nonché quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità; i programmi di cui al presente comma, comprendono, altresì, gli interventi previsti dal primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1 – fasi (iii) e (iv), del citato piano straordinario;

2) anche sulla base degli esiti dell'attività svolta dalla regione Campania ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 140 del 2023, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi individuati dalla medesima regione con classe d'urgenza "molto elevata" o "elevata", uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

b) ad attuare gli interventi inseriti nei programmi di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), del presente comma ed approvati ai sensi del comma 3, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

c) ad esercitare i poteri sostituitivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto; ai fini dell'esercizio dei poteri sostituitivi, il Commissario straordinario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

3. I programmi predisposti dal Commissario straordinario ai sensi del comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), sono approvati con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contengono l'indicazione, per ciascun intervento, del codice unico di progetto (CUP) e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 resta in carica sino al 31 dicembre 2027. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 1 in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 9 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e conti-

nuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 1, si può provvedere alla revoca dell'incarico di Commissario straordinario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a venticinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale e due di personale dirigenziale di livello non generale, nominati anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ventidue unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, individuati previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 9, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

6. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica-amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della regione Campania e dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli. Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può stipulare apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della regione Campania ovvero dei comuni di cui al medesimo primo periodo, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

7. Al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 3 e le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 14.

8. Al termine della gestione straordinaria di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, d'intesa con la regione Campania, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi di cui al comma 3 pianificati e non ancora ultimati nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi. Le risorse diverse da quelle di cui al primo periodo, derivanti dalla chiusura della contabilità speciale di cui al comma 7, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.

9. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4, 5 e 6, quantificati nel limite massimo di euro 1.856.294 per l'anno 2024 e nel limite massimo di euro 3.712.586 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

10. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), è autorizzata la spesa complessiva di euro 420.755.000 nel periodo 2024-2029, di cui euro 44.084.000 per l'anno 2024, euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 77.250.000 per l'anno 2027, euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed euro 89.095.000 per l'anno 2029. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate:

a) nella misura di euro 23.484.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di euro 35.226.000 per l'anno 2028, alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera a), numero 1);

b) nella misura di euro 20.600.000 nell'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 51.500.000 nell'anno 2027, euro 61.800.000 nell'anno 2028 ed euro 89.095.000 nell'anno 2029, alla realizzazione degli interventi inseriti nel primo piano di interventi urgenti di cui al comma 2, lettera a), numero 2).

11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 44.084.000 per l'anno 2024, a euro 56.650.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a euro 77.250.000 per l'anno 2027, a euro 97.026.000 per l'anno 2028 ed a euro 89.095.000 per l'anno 2029, si provvede:

a) quanto a euro 7.800.000 per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita sullo di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) quanto a euro 20.834.000 per l'anno 2024, euro 30.900.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, euro 41.200.000 per l'anno 2027, euro 40.376.000 per l'anno 2028 e euro 42.745.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ed imputati sulla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020;

c) quanto a euro 15.450.000 per l'anno 2024, di euro 25.750.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di euro 36.050.000 per l'anno 2027, di euro 56.650.000 per l'anno 2028 e di euro 46.350.000 per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la

parte relativa alle risorse indicate per la regione Campania dalla delibera del CIPESS n. 25/2023 del 3 agosto 2023, adottata ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *b*), numero 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Delle risorse di cui al presente comma è data evidenza nell'Accordo per la coesione da definire tra la regione Campania e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

12. All'articolo 11 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, il diciottesimo comma è abrogato. Entro il 1° settembre 2024, il Presidente della regione Campania provvede a trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una dettagliata e documentata relazione sullo stato di attuazione del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato dalla regione Campania ai sensi del predetto articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, contenente l'indicazione:

a) degli interventi conclusi, di quelli in corso di svolgimento, con la specificazione dello stato di avanzamento, nonché di quelli da avviare alla data del 3 luglio 2024;

b) della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate ovvero destinate alla realizzazione degli interventi previsti dal programma;

c) dell'entità delle risorse stanziare, di quelle impegnate e di quelle erogate in relazione a ciascuno degli interventi previsti dal citato programma;

d) dell'entità delle risorse occorrenti per il completamento degli interventi inseriti nel predetto programma e non ancora avviati;

e) dei rapporti attivi e passivi di titolarità del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, afferenti all'esecuzione degli interventi previsti dal programma, ivi compresi quelli derivanti da affidamenti a concessionari ovvero a contraenti generali;

f) degli eventuali contenziosi e del loro esito;

g) dell'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Presidente della regione Campania quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984.

13. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione

e il PNRR di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati:

a) sentito il Commissario straordinario di cui al comma 1, gli interventi inseriti del programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico approvato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1987, non ancora avviati e ritenuti urgenti per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto nelle predette zone, nonché le risorse europee e nazionali utilizzabili allo scopo. Ai fini del primo periodo, si considerano non avviati anche gli interventi oggetto di affidamento da parte del Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, a concessionari o a contraenti generali in relazione ai quali, alla data del 3 luglio 2024, non sia stata iniziata l'attività realizzativa da parte dei medesimi concessionari o contraenti generali ovvero in relazione ai quali, alla medesima data, non siano stati sottoscritti dai predetti concessionari o contraenti generali i contratti con gli operatori economici incaricati della loro realizzazione;

b) sulla base del contenuto della relazione di cui al comma 12 e degli esiti dell'istruttoria svolta congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile, limitatamente a quanto di competenza in relazione alla rilevanza degli interventi ai fini dell'attuazione della pianificazione di emergenza, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in contraddittorio con la Struttura di supporto del Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984 e con gli uffici della regione Campania operanti a supporto del medesimo Commissario o comunque coinvolti nell'attuazione, gli interventi inseriti nel programma di adeguamento del sistema di trasporto intermodale e in corso alla data del 3 luglio 2024, suscettibili di essere trasferiti ai sensi del comma 14, tenendo conto, in particolare, dello stato di avanzamento degli interventi, della loro riferibilità in modo esclusivo o prevalente alle zone interessate dal fenomeno bradisismico, della tipologia delle fonti di finanziamento utilizzate e della loro imputabilità al bilancio dello Stato, dell'esistenza o meno di contenziosi e del relativo esito. Ai fini di cui al primo periodo, si considerano in corso gli interventi per i quali sia già stata iniziata la fase di realizzazione dei lavori, quelli oggetto di contratti di appalto di lavori, ivi compresi quelli stipulati dai concessionari o dai contraenti generali individuati dal Presidente della regione Campania, quale Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 11, diciottesimo comma, della legge n. 887 del 1984, e quelli oggetto di procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data del 3 luglio 2024, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

14. La realizzazione degli interventi individuati ai sensi del comma 13, lettera *a*), è affidata al Commissario straordinario di cui al comma 1 che vi provvede con i poteri e le modalità di cui ai commi 1, 4, 5 e 6. A decorrere dalla data indicata con il decreto di cui al comma 13, alinea, il Commissario straordinario provvede, altresì, al completamento degli interventi individuati ai sensi della lettera *b*) del comma 13, subentrando nella titolarità dei rapporti attivi e passivi afferenti alla loro esecuzione. La regione Campania provvede al completamento degli interventi diversi da quelli trasferiti al Commissario straordinario di cui al comma 1 e già attribuiti alla responsabilità di attuazione delle competenti strutture regionali ai sensi dell'articolo 59 della legge regionale della regione Campania n. 1 del 30 gennaio 2008, trasmettendo al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 31 dicembre di ciascun anno e fino alla data di conclusione, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei citati interventi. Con il decreto di cui al comma 13, alinea, è, altresì, disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi diversi da quelli indicati dal secondo e dal terzo periodo del presente comma e in corso alla data del 3 luglio 2024, nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

15. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge n. 140 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole “, per la cui esecuzione” fino alla fine del periodo sono soppresse;

b) il secondo periodo è soppresso.

16. In aggiunta alle risorse previste dal comma 10, lettera *a*), le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, lettera *c*), del decreto-legge n. 140 del 2023, per l'attuazione degli interventi contenuti nel primo e secondo programma di interventi sugli edifici di proprietà pubblica di cui al Capitolo 4.1 – fasi *(iii)* e *(iv)*, del piano straordinario di cui all'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 140 del 2023, sono destinate, nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera *a*), numero 1), e sono a tal fine trasferite dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla contabilità speciale di cui al comma 7 intestata al Commissario straordinario.

Art. 9-*quater*.

(Misure di semplificazione, accelerazione e derogatorie per l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei)

1. Gli interventi inseriti nei programmi di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a*), numeri 1) e 2), quelli previsti dai decreti di cui al comma 13 del medesimo articolo 9-*ter*, nonché quelli indicati nell'arti-

colo 9-*quinquies* del presente decreto sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 9-*ter*, comma 1, alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili e secondo il relativo stato di avanzamento, le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. È ammessa, altresì, la deroga alle seguenti disposizioni normative:

a) regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articolo 95;

b) decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, articolo 5, comma 6, limitatamente ai termini temporali ivi previsti;

c) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento agli articoli 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, nel rispetto della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento e del Consiglio europeo, del 19 ottobre 2008;

d) decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con riferimento:

1) all'articolo 37, relativamente alla necessaria previa programmazione dei lavori, per consentire alle stazioni appaltante di affidare l'appalto anche in assenza della previa programmazione del relativo intervento;

2) all'articolo 54, per consentire l'esclusione automatica delle offerte anomale anche nei casi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, per semplificare e velocizzare le relative procedure;

3) all'articolo 119, comma 5, allo scopo di consentire l'immediata esecuzione del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, ferma restando la possibilità di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità di cui all'articolo 140, comma 7.

3. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, possono essere previsti, previa specifica nei documenti di gara ovvero nelle lettere di invito, premi di accelerazione e penalità adeguate all'urgenza fino al doppio di quanto previsto dall'articolo 126 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

Art. 9-*quinquies*.

(Misure urgenti per assicurare la continuità dell'attività scolastica)

1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività scolastica, il Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter*, comma 1, provvede, con i poteri e le modalità previste dal medesimo articolo 9-*ter* nonché dall'ar-

articolo 9-*quater*, all'esecuzione di interventi urgenti di ripristino e riqualificazione sismica degli edifici scolastici siti nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a*), danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, nel limite di euro 15.000.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alle somme assegnate al Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Nelle more della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, la regione Campania può avvalersi, nei territori colpiti dal predetto evento sismico del 20 maggio 2024, dell'Accordo Quadro multifornitore per il noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico in eventi emergenziali per conto del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini della localizzazione, progettazione e realizzazione di moduli temporanei destinati all'attività scolastica, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, nel limite massimo complessivo di euro 1.250.000,00 per l'anno 2024. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al comma 1 e costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma è autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, l'apertura di una apposita contabilità speciale, presso la Tesoreria dello Stato, intestata al soggetto competente individuato, al suo interno, dalla Regione Campania. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al terzo periodo sulla predetta contabilità speciale.

Art. 9-*sexies*.

(Contributi per l'autonoma sistemazione)

1. La regione Campania, avvalendosi dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Napoli, può assegnare, nel limite delle risorse di cui al comma 4, un contributo per l'autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, delle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la

verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo è riconosciuto nella misura massima, rispettivamente, di euro 400,00 per i nuclei monofamiliari, di euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due persone, di euro 700,00 per quelli composti da tre persone, di euro 800,00 per quelli composti da quattro persone, fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, persone con disabilità con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è concesso un contributo aggiuntivo nel limite di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile e sino a che si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, anche a seguito dell'attuazione degli interventi disciplinati dall'articolo 9-*nonies* del presente decreto, o le esigenze abitative siano state soddisfatte in modo stabile. In ogni caso i contributi non possono essere erogati oltre il 31 dicembre 2025 e, comunque, non spettano qualora l'esigenza abitativa sia stata temporaneamente soddisfatta a titolo gratuito da una pubblica amministrazione.

3. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al presente articolo, cessa l'erogazione di altre forme di supporto temporaneo a favore dei soggetti di cui al comma 1 eventualmente concesse con oneri a carico delle amministrazioni competenti, anche se rimborsate dallo Stato.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il limite massimo di euro 1.800.000,00 per l'anno 2024 e di euro 3.600.000,00 per l'anno 2025 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a versare le risorse finanziarie di cui al presente comma su una apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato.

Art. 9-septies.

(Interventi di nuova costruzione)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica nella zona di intervento di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *a*), entro il 1° ottobre 2024, la regione Campania adotta gli atti necessari a fronteggiare con urgenza gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico nella medesima zona di intervento, e ad evitare l'incremento del carico urbanistico in un'area a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, anche in relazione alle conseguenze che nuove costruzioni potrebbero determinare sulla pianificazione di emergenza. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri provvede ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Fino all'adozione delle specifiche misure di preven-

zione dell'incremento del carico urbanistico di cui ai precedenti periodi, sussistendo un pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, nella predetta zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi di nuova costruzione con destinazione d'uso residenziale.

Art. 9-octies.

(Programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio ad uso residenziale nell'area dei Campi Flegrei)

1. Al fine di assicurare un'efficiente programmazione degli interventi di riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale, non oggetto dei contributi di cui all'articolo 9-nonies, ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a) e alla quantificazione dei relativi oneri economici, i Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli provvedono a comunicare, entro il 1° settembre 2024, alla regione Campania e al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri l'elenco degli immobili, ubicati nel predetto territorio interessato dall'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, con la specificazione degli esiti di detta analisi ove già disponibili, in relazione ai quali risultino rilasciati titoli edilizi abilitativi, anche in sanatoria, efficaci. Sono esclusi dagli elenchi di cui al primo periodo gli immobili in relazione ai quali risultano presentate istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e non ancora definite alla data del 3 luglio 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla conclusione dell'analisi di vulnerabilità sismica dell'edilizia privata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e comma 3, lettera b), del medesimo decreto-legge n. 140 del 2023, la regione Campania trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri una proposta di programma di interventi di riqualificazione sismica degli immobili individuati all'esito della predetta analisi come a più elevata vulnerabilità sismica ed inseriti negli elenchi comunali trasmessi ai sensi del comma 1 ovvero in relazione ai quali il comune abbia comunicato alla regione il sopravvenuto rilascio del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria. La proposta contiene, in particolare, una ricognizione delle risorse eventualmente già finalizzate a legislazione vigente per interventi di riqualificazione sismica, l'indicazione del cronoprogramma degli interventi di riqualificazione sismica e la stima del relativo fabbisogno economico complessivo, anche connesso alla necessità di individuare eventuali soluzioni temporanee per esigenze abitative o produttive, da utilizzare nelle more dell'effettuazione dei predetti interventi. In caso di inosservanza del termine di cui al primo periodo, il Ministro per la protezione civile e le

politiche del mare propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Art. 9-nonies.

(Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili)

1. Al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 20 maggio 2024 verificatosi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni nell'anno 2024 e di euro 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024. Il contributo di cui al precedente periodo spetta, altresì, in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, lettera ff) dell'Allegato 1 all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 gennaio 2023, n. 20, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario. Per ogni unità immobiliare è ammissibile una sola domanda di contributo. Il contributo è concesso, nel limite massimo per edificio di euro 450/mq per edifici con danni leggeri e di euro 1.200/mq per edifici con danni severi, da utilizzare per il ripristino in tempi rapidi della funzionalità degli immobili, attraverso interventi di riparazione e interventi locali su edifici con danni leggeri o di riparazione e miglioramento sismico su edifici con danni severi come individuati dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni ai paragrafi 8.4, 8.4.1 e 8.4.2.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato di cui al comma 2 al Comune nel cui territorio è ubicato l'immobile sgomberato. Alla domanda che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

a) la documentazione necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove prescritto;

b) la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

c) la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico del 20 maggio 2024 e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare, altresì, la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica mediante computo metrico estimativo e quadro economico dell'intervento, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e la idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero;

d) la documentazione attestante lo stato legittimo dell'unità immobiliare ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, in caso di unità immobiliari interessate da istanze di condono ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, copia del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018. Il contributo, ai sensi di quanto previsto dal primo periodo, è dovuto anche qualora tra le unità immobiliari componenti l'edificio siano presenti, oltre alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale ai sensi del comma 1, unità immobiliari adibite ad abitazione non principale o aventi destinazione d'uso diversa da quella residenziale.

5. I Comuni istruiscono le domande e adottano il provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Nel termine stabilito con il decreto di cui al comma 7, a pena di decadenza del diritto al contributo, gli interventi di cui al comma 2 devono essere ultimati e deve essere redatto il certificato di regolare esecuzione.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica, di quelli

eventuali riconosciuti da una amministrazione pubblica, anche come credito di imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in sua conformità ovvero siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda.

7. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, adottato entro il 1° settembre 2024 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con il Presidente della regione Campania, sono definiti:

a) i criteri di riparto tra i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli delle risorse di cui al comma 1 e le modalità di trasferimento agli stessi delle risorse assegnate;

b) le procedure e i criteri di priorità nell'assegnazione dei contributi nonché i criteri di determinazione del contributo riconoscibile per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e le modalità di erogazione in favore dei beneficiari;

c) le modalità di presentazione delle domande di contributo, anche mediante la predisposizione di modulistica uniforme;

d) i termini di conclusione degli interventi e di redazione del certificato di regolare esecuzione degli stessi per le finalità di cui al comma 5, secondo periodo;

e) i tempi e le modalità di rendicontazione da parte dei Comuni dei contributi riconosciuti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.

8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, relativamente all'intervento riguardante il completamento Progetto Bandiera Erzelli di cui all'allegato V della medesima legge;

b) quanto a 15.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 4.185.639 euro per l'anno 2025 e 4.861.576 euro per l'anno 2026;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per 931.882 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 645.150 euro per l'anno 2025 e 780.885 euro per l'anno 2026;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 465.576 euro per l'anno 2025;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 621.499 euro per l'anno 2025 e 752.551 euro per l'anno 2026;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 917.524 euro per l'anno 2025;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 465.576 euro per l'anno 2025 e 564.413 euro per l'anno 2026;

8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 1.186.002 euro per l'anno 2025 e 680.370 euro per l'anno 2026;

9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 724.386 euro per anno 2025 e 1.300.194 euro per l'anno 2026;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 1.149.735 euro per l'anno 2025 e 412.453 euro per l'anno 2026;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 777.177 euro per l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 250.703 euro per l'anno 2025 e 1.069.965 euro per l'anno 2026;

13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 985.636 euro per l'anno 2025 e 269.236 euro per l'anno 2026;

14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 932.369 l'anno 2025 e 1.128.827 euro per l'anno 2026;

15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 761.146 euro per l'anno 2025 e 921.876 euro per l'anno 2026.

Art. 9-decies.

(Supporto alla capacità operativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In considerazione dell'aggravio dei carichi operativi, amministrativi e gestionali derivanti dalle misure di cui alla presente Capo, al fine di

supportare la capacità operativa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 140 del 2023 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025";

b) al terzo periodo le parole: "dieci unità" sono sostituite dalle seguenti: "venti unità", le parole: "nove di personale non dirigenziale" sono sostituite dalle seguenti: "diciannove di personale non dirigenziale" e le parole: "fino al numero massimo di quattro unità" sono sostituite dalle seguenti: "fino al numero massimo di otto unità";

c) all'ottavo periodo, le parole: "e di 655.664 euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "di 907.339 per l'anno 2024 e di 1.159.014 per l'anno 2025".

Art. 9-undecies.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 9-*decies*, quantificati in euro 251.675 per l'anno 2024 e in euro 1.159.014 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti nel territorio della regione Campania, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è assegnata alla regione Campania per le finalità di cui al comma 1, lettera b), del citato articolo 10, fino alla somma complessiva di euro 388.557.000, di cui fino a euro 97.139.250 per l'anno 2024 e fino a euro 291.417.750 per l'anno 2025, a valere sulle risorse indicate per detta regione nella delibera del CIPESS n. 25 del 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 17 novembre 2023. Per le finalità di cui al presente comma, si intendono come da completare gli investimenti già finanziati con le risorse del Programma operativo regionale FESR Campania 2014-2020, che, entro il termine ultimo per l'ammissibilità della spesa previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, non si configurano come operazioni completate ai sensi del medesimo regolamento e che l'Autorità di gestione si è impegnata a rendere funzionanti entro i termini e con le modalità stabilite dalle regole di chiu-

sura del periodo di programmazione 2014-2020 previste dal predetto regolamento europeo e dagli “Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell’assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e dei programmi di cooperazione transfrontaliera nel quadro dello strumento di assistenza preadesione (IPA II) (2014-2020)” di cui alla comunicazione della Commissione europea (2022/C 474/01) del 14 dicembre 2022.

CAPO II-ter

DISPOSIZIONI PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE E DI COESIONE

Art. 9-duodecies.

*(Ulteriori disposizioni per la gestione degli interventi
post sisma 2016 Centro Italia)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2024 è disposta la cessazione del contributo per l’autonoma sistemazione di cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016.

2. A far data dalla cessazione del contributo di cui al comma 1 e fino al 31 dicembre 2024, è riconosciuto un contributo denominato “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l’autonoma sistemazione, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dal 24 agosto 2016 e abbia formato oggetto di domanda di contributo per gli interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico ovvero per la ricostruzione. Il contributo è riconosciuto, altresì, con la decorrenza indicata nelle ordinanze di cui al comma 3, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa deve essere sgomberata per l’esecuzione di interventi per il ripristino con miglioramento o adeguamento sismico degli edifici. Il contributo non è comunque riconosciuto ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un’unità immobiliare condotta in locazione, con esclusione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I criteri, le modalità e le condizioni per il riconoscimento del contributo per il disagio abitativo di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, sono disciplinati dal Commissario Straordinario del Governo di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2 comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il contributo di cui al comma 2 è concesso sino alla realizzazione delle condizioni per il rientro nell'abitazione, determinate con le ordinanze di cui al precedente periodo. Il beneficiario perde il diritto alla concessione del contributo quando provveda ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

4. I comuni interessati curano l'istruttoria, concedono ed erogano il contributo per il disagio abitativo di cui ai commi 2 e 3 secondo i criteri e le modalità stabilite dal Commissario Straordinario del Governo ai sensi del comma 3. I Presidenti delle Regioni interessate, anche in qualità di Vice Commissari, assicurano l'assistenza e la collaborazione al Commissario Straordinario del Governo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, con particolare riguardo alla raccolta e alla verifica dei dati, avvalendosi delle rispettive strutture organizzative.

5. A decorrere dal 1° settembre 2024, i nuclei familiari, che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unità immobiliare condotta in locazione e che risultano assegnatari di una soluzione abitativa in emergenza o di unità immobiliari reperite dalla pubblica amministrazione, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.

6. Al fine di consentire al Commissario straordinario del Governo l'attuazione delle misure di cui ai commi 2 e 3 per l'anno 2024, il Dipartimento della protezione civile trasferisce, entro il 15 agosto 2024, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione la somma di euro 34.000.000, che costituisce limite di spesa.

7. Le risorse necessarie a dare attuazione alle misure di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono trasferite con provvedimenti del Commissario straordinario sulla contabilità speciale dei Presidenti delle Regioni, che procedono, con propri provvedimenti e nel rispetto dei criteri, delle modalità e delle condizioni definite ai sensi del comma 3, alla successiva assegnazione in favore dei Comuni interessati.

8. Per le medesime finalità di cui al comma 6, il Dipartimento della protezione civile, all'esito del completamento dell'attività di rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per il riconoscimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, provvede a trasferire le eventuali economie di spesa sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario.

Art. 9-terdecies.

(Modifiche all'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124)

1. All'articolo 19 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "A decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2025";

b) al comma 3, le parole: "euro 2.631.154 per l'anno 2024 e euro 5.262.307 annui", "euro 5.639.375 per l'anno 2024 e euro 11.278.750 annui", "euro 1.505.000 per l'anno 2024 e euro 3.010.000 annui", "euro 2.902.500 per l'anno 2024 e euro 5.805.000 annui" ed "euro 35.991.000 per l'anno 2024 e euro 71.982.000 annui" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "euro 6.268.803 annui"; "euro 11.908.750 annui"; "euro 3.177.860 annui"; "euro 6.128.730 annui" e "euro 75.996.252 annui";

c) al comma 8, alinea e lettera a), le parole "euro 62.669.029 per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "euro 14.000.000 per l'anno 2024".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 6.142.338 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto ad euro 6.142.338 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, a valere sulle risorse del Programma Nazionale FESR FSE+ "Capacità per la coesione 2021-2027" approvato con decisione di esecuzione C (2023) 374 del 12 gennaio 2023, ferme restando le modalità di rendicontazione del Programma ai sensi degli articoli 37 e 95 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

b) quanto a euro 1.006.496 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a euro 630.000 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

d) quanto a euro 167.860 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

e) quanto a euro 323.730 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo a favore delle province di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

f) quanto a euro 4.014.252 annui a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. ».

Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante: “Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione”, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91. ».

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 9 luglio 2024

Plenaria

210^a Seduta (1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(925) MARTI. – Istituzione della Giornata nazionale del formatore

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (*FdI*) rileva che ai fini della celebrazione della Giornata nazionale del formatore, corrispondente al 14 settembre di ogni anno, l'articolo 2 attribuisce a Stato, regioni, province e comuni la facoltà di promuovere iniziative volte ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Attività didattiche ed eventi possono essere promossi dalle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3.

Come specificato dal comma 2 dell'articolo 1, la Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260, mentre l'articolo 4 dispone che all'attuazione delle disposizioni recate si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva che la definizione di « formatore » appare eccessivamente generica, potendo ricomprendere uno spettro assai ampio di categorie professionali. Il provvedimento potrebbe altresì inflazionare eccessivamente l'istituto della giornata nazionale, la cui *ratio* risiede, per contro, proprio nella sensibilizzazione del

corpo sociale sulla particolare valenza dell'attività svolta da circoscritte categorie di lavoratori.

Con riferimento a quanto osservato dalla senatrice Castellone, la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) osserva che anche presso la Commissione di merito è stata evidenziata la necessità di meglio delineare i contorni della figura del formatore.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) si associa alla senatrice Castellone, ponendo a sua volta l'accento sulla necessità di individuare chiaramente le figure professionali a cui il disegno di legge si riferisce.

Si associa la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), pur precisando di non nutrire alcuna preclusione pregiudiziale sul disegno di legge.

Il PRESIDENTE si pone problematicamente sull'opportunità di esprimere parere, tenendo conto del fatto che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno presso la Commissione di merito risulta scaduto nella giornata di ieri.

Domanda altresì quale sia l'orientamento del relatore sul punto.

Il relatore RUSSO (*FdI*) precisa che il disegno di legge recepisce comunque una determinazione del Consiglio europeo del 2020 sull'opportunità di valorizzare l'operato dei docenti e dei formatori. Ancorché il termine per la presentazione degli emendamenti presso la Commissione di merito sia scaduto, reputa pertanto opportuno che la Commissione formuli il prescritto parere.

Conclude quindi proponendo l'emissione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

(1180) Conversione in legge del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Tra le disposizioni recate dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*) segnala, con riguardo ai profili di competenza, l'articolo 2, che, nell'ottica di semplificare, accelerare e agevolare l'attuazione degli interventi nell'area dei Campi Flegrei, istituisce un Commissario straordinario, i cui compiti sono delineati dal comma 2. Tra questi è compresa la predisposizione di programmi per la riqualificazione sismica degli edifici pubblici con particolare riferimento, tra l'altro, a quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

Il successivo comma 4 disciplina il compenso del Commissario straordinario, mentre il comma 5 prevede l'istituzione di una struttura di supporto, alla quale è assegnato un contingente di personale formato da dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali. In base al comma 6 il Commissario straordinario può inoltre avvalersi di un massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale.

L'articolo 9, comma 1, interviene sulla struttura temporanea di supporto posta alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui al decreto-legge n. 140 del 2023, in primo luogo al fine di prorogare l'operato della struttura. È quindi disposto l'aumento della dotazione massima di personale proveniente dall'amministrazione pubblica.

Si apre la discussione generale.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) osserva che il decreto-legge n. 91 presenta numerosi profili di criticità. Da un lato non sono previste adeguate risorse per un'efficace implementazione delle misure da esso recate; dall'altro, istituendo un Commissario straordinario per l'area dei Campi Flegrei, crea una sovrastruttura di dubbia utilità, che potrebbe perfino risultare ostativa a una buona gestione del territorio.

Il provvedimento, inoltre, non può non essere letto alla luce delle recenti dichiarazioni del ministro competente, anche in ordine a un eventuale trasferimento in altre zone della popolazione residente nei Campi Flegrei. L'opzione, rispondente ad una logica interventista che dovrebbe però fare i conti con una cronica assenza di risorse economiche, coinvolgerebbe infatti centinaia di migliaia di persone con rilevanti impatti sociali.

Un altro aspetto critico concerne poi l'utilizzo dei fondi per la coesione. La politica del Governo sul punto, infatti, appare poco chiara e non rispondente a criteri univoci, facendo sorgere il legittimo sospetto che essa sia di fatto strumentale a penalizzare le regioni governate dal centro-sinistra. Tale politica sembra peraltro ricomprendere anche le procedure concorsuali.

Riterrebbe pertanto opportuno non affrontare il problema in chiave puramente strumentale, impegnando le risorse disponibili in misure che producano effettivi vantaggi per la popolazione.

Anche ad avviso della senatrice CASTELLONE (*M5S*) il decreto-legge in conversione non può essere valutato positivamente. Il Commissario straordinario, infatti, non sembra disporre di adeguate strutture e risorse per operare efficacemente.

Mancano, inoltre, misure a sostegno dei cittadini, in grado di consentire loro di mettere efficacemente in sicurezza le proprie abitazioni: l'unica soluzione proposta è infatti l'evacuazione del territorio.

Anche sotto il profilo economico le misure introdotte appaiono controproducenti. La decisione di ridurre l'orario di apertura del Museo dei Campi Flegrei, infatti, avrà come unico effetto quello di danneggiare il turismo nella regione.

Conclude sottolineando l'insufficienza delle risorse economiche stanziare per dare applicazione alle misure introdotte dal decreto.

Il senatore ZULLO (*FdI*) valuta invece positivamente il decreto-legge, che introduce fondamentali misure di semplificazione delle procedure e formula precisi indirizzi di azione al Commissario straordinario, garantendo altresì adeguate coperture finanziarie. Le dichiarazioni rilasciate al riguardo dal ministro competente, inoltre, andrebbero a suo avviso debitamente contestualizzate e non strumentalizzate politicamente.

Anche in relazione alla gestione dei fondi per la coesione non risulta nessun intento penalizzare verso certe regioni. Infatti l'azione del Governo, volta a garantire un'attenta pianificazione per la realizzazione delle opere per evitare un utilizzo improprio delle risorse, ha riguardato anche regioni amministrate dal centro-destra.

Pertanto il provvedimento – avente comunque carattere di urgenza e pertanto non funzionale a risolvere esigenze complessive – appare assolutamente di pregio, attestando, altresì, l'attenzione del Governo alle esigenze dei territori.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) reputa indispensabile focalizzare l'attenzione su interventi di natura strutturale, al fine di fornire una tutela effettiva agli abitanti di territori particolarmente critici, come quello dei Campi Flegrei. Sotto questo aspetto, il sistematico ricorso all'istituzione di Commissari straordinari non appare una soluzione efficace, in quanto potenzialmente generativa di sovrapposizioni e contrasti con le competenti strutture regionali.

Un approccio di ampio respiro dovrebbe peraltro approfondire le problematiche inerenti l'evacuazione delle persone dai territori, anche attraverso il coinvolgimento di esperti.

Conclude sottolineando l'insufficienza delle risorse economiche stanziare dal decreto.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Replica agli intervenuti la relatrice MINASI (*LSP-PSd'Az*), ribadendo l'opportunità delle misure previste dal decreto-legge e sottolineando altresì la piena adeguatezza delle coperture finanziarie.

Propone quindi alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(1086) *Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) segnala inizialmente, per quanto di competenza, l'articolo 1, comma 1, lettera *b*), che interviene sull'articolo 187 del codice della strada, innovando la disciplina sanzionatoria per la guida successiva all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

È inoltre prevista la sostituzione del vigente comma 2-*bis* del summenzionato articolo 187, riguardante i controlli sullo stato del conducente.

In base al nuovo comma 5-*ter*, di cui è prevista l'introduzione, e al riformulato comma 6, in determinati casi, successivamente all'effettuazione degli accertamenti analitici il prefetto dispone che il conducente si sottoponga a visita medica.

È inoltre proposta l'introduzione del nuovo comma 6-*quater*, concernente la fase successiva all'ordine prefettizio di effettuare la visita medica, in base al quale, nel caso in cui all'esito della visita medica il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno; alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e alle conferme successive non può eccedere cinque anni.

L'articolo 18 del disegno di legge modifica il comma 5 dell'articolo 41 del codice della strada al fine di agevolare la mobilità delle persone con disabilità visiva negli attraversamenti pedonali semaforizzati.

Il successivo articolo 35 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della legislazione concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Fra i principi e criteri direttivi specifici di cui al comma 3, la lettera *cc*), concernente il riordino e la semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, è volta a consentire l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Cede quindi la parola alla relatrice per la formulazione di una proposta di parere.

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(1183) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge n. 92, il relatore BERRINO (*FdI*) segnala in primo luogo l'articolo 1, il quale autorizza l'assunzione straordinaria di fino a mille unità di agenti del Corpo di polizia penitenziaria. Sono inoltre quantificati i relativi oneri ai quali si provvede parzialmente mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze utilizzando, tra gli altri, gli accantonamenti relativi ai ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

L'articolo 2 dispone in merito all'aumento della dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario di venti unità, anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi già banditi.

L'articolo 3 autorizza l'assunzione di unità di polizia penitenziaria della carriera dei funzionari e del ruolo degli ispettori, mediante scorrimento di graduatorie.

L'articolo 8 prevede l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un elenco delle strutture residenziali idonee all'accoglienza e al reinserimento sociale. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco, le strutture residenziali sono tenute a garantire, oltre a un'idonea accoglienza residenziale, lo svolgimento di servizi di assistenza, di riqualificazione professionale e reinserimento socio-lavorativo dei residenti, compresi quelli con problematiche derivanti da dipendenza o disagio psichico, che non richiedono il trattamento in apposite strutture riabilitative.

Il PRESIDENTE constata che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale.

Cede quindi la parola al relatore per la formulazione di una proposta di parere.

Il relatore BERRINO (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Poiché nessuno chiede di intervenire per dichiarazione di voto, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE riepiloga brevemente l'*iter* del provvedimento. Fornisce quindi al senatore MAZZELLA (*M5S*) chiarimenti procedurali in ordine alla possibilità di presentare eventuali riformulazioni di emendamenti.

Si prosegue quindi con l'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti a sua firma, soffermandosi innanzitutto sulla proposta 1.21, volta a garantire un miglior coordinamento tra Governo e regioni, superando le incertezze del testo.

L'emendamento 1.23, sulla scia di altre proposte simili, garantisce alle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale di accedere ai dati rilevabili dal monitoraggio effettuato dalla piattaforma nazionale, evitando posture connotate da eccessivo dirigismo.

Particolare importanza riveste poi, sotto il profilo squisitamente lavoristico, l'emendamento 3.46.

L'emendamento 3.0.2, concernente l'accreditamento istituzionale, pone quindi l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro come condizione insuperabile per dar luogo alle stesse procedure di accreditamento, fornendo ai lavoratori un indispensabile strumento di garanzia.

Dopo aver posto l'accento sulle proposte emendative a sostegno delle erogazioni e volte ad estendere i contratti della sanità pubblica alle categorie cui non sono stati rinnovati, al fine di evitare disparità, si sofferma sugli emendamenti 5.1 e 5.5, volti a garantire nuove assunzioni nel comparto sanitario. La soluzione proposta dal decreto-legge, incentrata sull'aumento degli orari di lavoro, appare infatti decisamente insufficiente a sanare le problematiche del settore.

Conclude illustrando brevemente ulteriori proposte relative alla copertura finanziaria.

La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) dà conto delle proposte 7.10 e 7.0.8. Nel dettaglio, il primo emendamento affronta il problema della perdita dei benefici del taglio del cuneo fiscale, statuendo che i compensi di cui al comma 2 dell'articolo 7 non si considerano concorrenti all'imponibile per l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui alla legge n. 213 del 2023.

La seconda proposta, invece, mira a semplificare le pratiche burocratiche di applicazione dei contratti collettivi.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, ribadisce le numerose criticità sottese al testo del decreto-legge, che affronta il problema del monitoraggio delle liste di attesa senza predisporre adeguate risorse economiche e senza prevedere nuove assunzioni di personale.

Tali criticità, peraltro, sono emerse anche nel corso del ciclo di audizioni effettuato dalla Commissione, dove è stato sottolineato, altresì, un

preoccupante fenomeno migratorio verso l'estero di importanti professionalità, attratte da prospettive stipendiali migliori.

La senatrice TERNULLO (*FI-BP-PPE*) si riserva di approfondire i contenuti degli emendamenti a sua firma in sede di dichiarazione di voto.

Si apre quindi un dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale intervengono le senatrici MURELLI (*LSP-PSd'Az*) e GUIDOLIN (*M5S*), il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e il relatore ZULLO (*FdI*).

Il PRESIDENTE ricorda che il calendario dei lavori prevede l'approdo in Aula del disegno di legge nella seduta di martedì 16 alle ore 11 e assicura che, come nelle sue prerogative e nei suoi doveri, ogni sua decisione sarà improntata a garantirne il rispetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

Plenaria

211^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

La seduta inizia alle ore 19,10.

IN SEDE REFERENTE

(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana di oggi.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rammenta preliminarmente alcuni dati acquisiti in sede di audizione, riguardanti il sistema sanitario del Regno Unito, secondo i quali i successi conseguiti rispetto alla riduzione delle liste di attesa sono conseguenziali a politiche di aumento delle risorse per il personale e le strutture, per il miglioramento della gestione, l'integrazione dei servizi, la prevenzione e l'educazione. Si sofferma quindi sull'emendamento 01.1, il quale ha carattere strategico, in quanto reca disposizioni di riforma del finanziamento del fabbisogno sanitario

nazionale. L'obiettivo consiste nel portare il livello di tale finanziamento al 7,5 per cento del PIL. A tale scopo, la proposta specifica le relative coperture.

Un ulteriore obiettivo, conseguente alle preoccupazioni espresse dalle regioni, consiste nella ridefinizione della piattaforma nazionale sulle liste di attesa, con l'obiettivo di limitarne le funzioni al monitoraggio dei tempi di erogazione delle prestazioni.

In riferimento all'articolo 2, dopo aver espresso il favore della propria parte politica nei confronti degli emendamenti soppressivi dell'articolo medesimo, richiama l'attenzione sull'emendamento 2.5, volto alla realizzazione di un nuovo Piano Nazionale di Governo delle liste di attesa, da conseguire con il contributo tecnico delle regioni, per il quale sono specificati gli ambiti di intervento, riguardanti i versanti della domanda, dell'offerta e del monitoraggio dei tempi di attesa.

L'emendamento 3.20 mira a correggere la formulazione confusa contenuta nel decreto-legge n. 73. È pertanto recata una migliore definizione delle previsioni concernenti la disdetta e la gestione delle prenotazioni, con la finalità di ricordare all'assistito la data di erogazione della prestazione prenotata. L'emendamento 3.22 prevede quindi il pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo per i casi di mancata presentazione senza giustificata disdetta.

L'emendamento 3.40 risponde all'opportunità di sostituire il comma 10 dell'articolo 3, in considerazione dello scarso impatto del ricorso all'attività libero-professionale quale strumento per l'abbattimento delle liste di attesa. La formulazione proposta reca invece la previsione relativa alla possibilità per le direzioni generali di ricorrere a prestazioni aggiuntive o del sistema privato accreditato.

In riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 4 del decreto-legge in esame, pone in evidenza la finalità di correggere in modo particolare il comma 1, eccessivamente penalizzante nei confronti delle amministrazioni regionali, chiamate ad affrontare il rischio di sanzioni a fronte della mancanza delle risorse necessarie a garantire i livelli delle prestazioni richiesti.

Gli emendamenti riferiti all'articolo 7 sono volti in special modo alla previsione di coperture alternative degli oneri finanziari, tenuto conto specificamente che risulta inaccettabile la scelta del Governo di procedere a una riduzione degli stanziamenti a favore degli emotrasfusi.

Constatato che non ci sono altre richieste di intervento, il presidente ZAFFINI dichiara conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti. Tutti gli emendamenti che non sono stati oggetto di intervento sono dunque dati per illustrati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 19,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione dei diritti umani

Martedì 9 luglio 2024

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUCCIARELLI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Dario Iacovacci, fratello del carabiniere Vittorio Iacovacci, accompagnato dall'avvocato Vania Passiatore.

La seduta inizia alle ore 12,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La presidente PUCCIARELLI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Dario Iacovacci, fratello del carabiniere Vittorio Iacovacci assassinato il 22 febbraio 2021 insieme all'ambasciatore d'Italia presso la Repubblica Democratica del Congo Luca Attanasio

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 4 luglio scorso.

In apertura di seduta, nel rivolgere un saluto a Dario Iacovacci e all'avvocato Vania Passiatore, la presidente PUCCIARELLI riepiloga i

contenuti della procedura informativa. Lascia quindi la parola a Dario Iacovacci e Vania Passiatore.

Dario IACOVACCI, nel ringraziare per l'opportunità offerta, ricorda il fratello Vittorio Iacovacci, carabiniere assassinato insieme all'ambasciatore Luca Attanasio durante l'attentato del 22 febbraio 2021. Esprime, anche a nome della famiglia, forte amarezza per la recente sentenza del Tribunale di Roma che ha decretato il non luogo a procedere per difetto di giurisdizione, in ragione della riconosciuta immunità funzionale, nei confronti dei funzionari del PAM coinvolti nei fatti del 2021. Infine auspica che sia fatta chiarezza su quanto accaduto nella Repubblica Democratica del Congo e che vengano accertate tutte le responsabilità, anche al fine di evitare che si verifichino nuovamente in altri contesti le criticità emerse durante la missione.

Prende la parola l'avvocato Vania PASSIATORE, la quale descrive i contenuti della citata sentenza del Tribunale di Roma.

Seguono quesiti posti dalla presidente PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), circa la capacità di sensibilizzazione che può esercitare la Commissione, nonché dai senatori SPAGNOLLI (*Aut (SVP-PATT, Cb)*), sui margini di intervento legislativo, SENSI (*PD-IDP*), sulla ricostruzione della vicenda, Cinzia PELLEGRINO (*FdI*), sui seguiti processuali, e Susanna CAMUSSO (*PD-IDP*), sul possibile ampliamento delle audizioni.

Replicano Dario IACOVACCI e Vania PASSIATORE.

La presidente PUCCIARELLI ringrazia gli intervenuti nella seduta odierna e dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 9 luglio 2024

Comitato III
Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali
e negli enti locali

Orario: dalle ore 11 alle ore 12,20

